SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

99A2958

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 marzo 1999, n. **94.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO
di Amicizia e Cooperazione
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, ai fini del presente accordo denominate Parti Contraenti,

attenendosi agli scopi e principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle altre norme del diritto internazionale,

consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (ai fini del presente accordo denominata OSCE) e delle altre strutture europee che contribuiscono alla costruzione della nuova Europa,

consapevoli dell'importanza dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi per la nuova Europa,

attribuendo una grande importanza al rafforzamento delle relazioni d'amicizia tra i popoli dei due Paesi, al fine di favorire la pace e la sicurezza in Europa, in Asia Centrale e in tutto il mondo,

volendo sviluppare la collaborazione sia su base bilaterale sia in seno ai fori multilaterali di cui entrambi i Paesi sono parte,

nello spirito di sempre più stretti legami tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Uzbekistan sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato a Firenze il 21 giugno 1996,

richiamandosi a quanto convenuto nella Dichiarazione Congiunta sui principi delle relazioni bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, nella Dichiarazione Congiunta sulla Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan e nell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, documenti firmati tutti a Tashkent il 3 maggio 1997,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti pongono a fondamento dei loro rapporti i principi della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le Parti Contraenti svilupperanno i propri rapporti sulla base dei principi della sovranità e dell'indipendenza, dell'uguaglianza dei diritti tra gli Stati, della non interferenza negli affari interni, della rinuncia alla minaccia o all'uso della forza, dell'impegno alla soluzione pacifica delle controversie, dell'inviolabilità dell'integrità territoriale entro i confini esistenti, della conformità dei loro comportamenti alle norme del diritto internazionale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse.

I Ministeri degli Affari Esteri delle Parti Contraenti avranno contatti periodici.

Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti e tra le istituzioni centrali e locali dei due paesi, in particolare tra le rispettive regioni e città, nonché tra le organizzazioni sociali e i cittadini di entrambi gli Stati.

Articolo 3

Le Parti Contraenti collaboreranno in seno alle organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte.

Articolo 4

Le Parti Contraenti dedicheranno particolare attenzione ai temi della sicurezza regionale e mondiale, contribuendo a favorire, tra le altre cose, il buon funzionamento del Consiglio di Partenariato Euroatlantico e il consolidamento del ruolo dell'OSCE.

Articolo 5

Condividendo la fondamentale importanza, ai fini della pace e della sicurezza, di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, specificamente attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, e di un sempre più trasparente controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali,

le Parti Contraenti si impegnano in particolare a collaborare, agendo ove possibile in maniera concertata, negli appositi fori internazionali dedicati allo sviluppo del processo di disarmo e della non proliferazione nucleare.

Ciascuna delle Parti Contraenti sceglierà i modi per garantire la propria sicurezza, prendendo in considerazione anche gli interessi dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Le Parti Contraenti dedicheranno altresì particolare attenzione alla collaborazione per il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico e del rispetto dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi regionali quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.

Articolo 7

Le Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio, nei modi e nelle forme previsti dalla Dichiarazione Congiunta sulla Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, richiamata nel Preambolo del presente accordo.

Articolo 8

Le Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso l'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, richiamato nel Preambolo del presente accordo, e di avvicinare in tal modo i propri popoli mediante l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civiltà dell'altro Paese..

Articolo 9

Le Parti Contraenti favoriranno una proficua collaborazione nel settore delle scienze fondamentali ed applicate ai fini dell'impiego di tecniche e tecnologie avanzate, sosterranno diretti contatti e iniziative congiunte di studiosi, di Istituti di ricerca scientifica, di Enti scientifici di produzione. A tal fine esse favoriranno la realizzazione di programmi e progetti congiunti, la creazione di società miste, scambi di scienziati e specialisti ed altre forme di cooperazione.

Le Parti Contraenti sosterranno la cooperazione nel settore della salvaguardia della salute della popolazione, dello sviluppo della medicina e della pratica medica e della profilassi delle malattie.

Articolo 10

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti

Le Parti Contraenti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altra Alta Parte Contraente operanti nel proprio territorio.

Articolo 11

Le Parti Contraenti sosterranno una effettiva collaborazione nel settore del controllo dei flussi immigratori e del contrasto dell'immigrazione clandestina e delle organizzazioni criminali ad essa connesse, anche impegnandosi a negoziare la conclusione di appositi accordi di riammissione dei cittadini di una delle Parti Contraenti che si trovino in situazione irregolare nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Le Parti Contraenti, in conformità alle norme del diritto internazionale e secondo le legislazioni nazionali, collaboreranno a livello bilaterale e multilaterale nella lotta: alla criminalità organizzata transnazionale; al narcotraffico, con particolare riferimento al riciclaggio del denaro di provenienza illecita; al terrorismo, inclusi gli atti illegali diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile ed altri mezzi di trasporto, la circolazione illegale di sostanze stupefacenti e psicotropiche, l'esportazione illegale di oggetti di valore storico e culturale ed altri crimini. A questo fine, secondo le legislazioni nazionali, le Parti Contraenti effettueranno scambi di esperienze e di informazioni operative, adottando misure in comune in questo settore.

Le Parti Contraenti collaboreranno nello scambio di informazioni giuridiche e nell'applicazione di atti giuridici.

Articolo 13

Le Parti Contraenti si impegnano ad avviare negoziati per la conclusione di singoli Accordi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché in altri settori di mutuo interesse.

Articolo 14

Le Parti Contraenti risolveranno le questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Accordo mediante trattative e consultazioni.

Articolo 15

Il presente Accordo è soggetto alla ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli Strumenti di Ratifica.

Articolo 16

Le Parti Contraenti potranno di mutuo accordo apportare aggiunte e modifiche al presente Accordo, attraverso Protocolli che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Detti Protocolli entreranno in vigore secondo le modalità di cui all'articolo 15.

Articolo 17

In conformità dell'Articolo 102 dello Statuto dell'ONU il presente Accordo è soggetto alla registrazione presso il Segretariato dell'ONU.

Articolo 18

Il presente Accordo avrà una validità di dieci anni, rinnovabile tacitamente per periodi successivi di cinque anni.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Fatto a Tashkent il 17-03-97 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e uzbeka, ogni testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
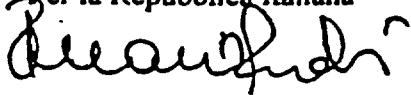
Per la Repubblica dell'Uzbekistan

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4666):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 marzo 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII e XII.

Esaminato dalla III commissione il 3 novembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3750):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 3750/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 1999.

99G0157

LEGGE 13 aprile 1999, n. **95.**

Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3391):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 30 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 luglio 1998; 16 settembre 1998 e approvato il 24 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5274):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1998; 9 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1999 (atti n. 5274/*A* - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula e approvato l'8 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 79/1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni varie di contenimento).* — 1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

1-bis. *Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,*

n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti».

— Il testo degli articoli 7 e 18 del D.P.R. n. 177/1988 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

«Art. 7 *(Convenzioni)*. — 1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione può essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e più generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, nonché ai sensi dell'art. 29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee».

«Art. 18 *(Formazione)*. — 1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attività di cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere *d)* ed *h)*, della legge:

a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 7 e 16, nonché mediante la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti così disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari;

b) concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera *a)*, borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonché le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni;

c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facoltà di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2 della legge.

2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera *b)* del comma 1, la Direzione generale può accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Può altresì stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonché ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo».

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

«Art. 28 *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

99G0171

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1999, n. **96.**

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;

Sentite le regioni inadempienti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

TITOLO I
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I
ARTIGIANATO

Art. 2.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;

c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II
INDUSTRIA

Art. 4.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

Art. 5.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

Capo III
ENERGIA

Art. 6.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 7.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

Capo IV
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 8.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

Art. 9.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:

a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;

c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.

Capo V

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 10.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VI

FIERE, MERCATI E COMMERCIO

Art. 11.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;

b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.

Art. 12.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

Art. 13.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.

Capo VII

TURISMO

Art. 14.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15.

Funzioni generali esercitate dalla regione

1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TITOLO II

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 16.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 17.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 18.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere *a), b), d)* ed *e)*, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 19.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.

Capo III

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA AMBIENTALE E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 20.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.

Art. 21.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 22.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo IV

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 23.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

Art. 24.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.

Capo V

AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE

Art. 25.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione:

a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento.

Art. 26.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera *c).*

Capo VI

PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 27.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VII

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 28.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30.

Art. 29.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a), c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 30.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo VIII

INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 31.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

Art. 32.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

Capo IX

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 33.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 34.

Art. 34.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

g) alla polizia delle acque;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico.

Capo X

OPERE PUBBLICHE

Art. 35.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37.

Art. 36.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

Art. 37.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'edilizia di culto;

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

d) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.

Capo XI

VIABILITÀ

Art. 38.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 39.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

Capo XII

TRASPORTI

Art. 40.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42.

Art. 41.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere *f)* ed *l)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

TITOLO III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 43.

Funzioni delle regioni

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44.

Art. 44.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Capo II

SERVIZI SOCIALI

Art. 45.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonché le funzioni amministrative relative:

a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 46.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 47.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.

Capo III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 48.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)* e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore delle legge regionale».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali).* — 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 si veda in note alle premesse.

— Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è citato nelle premesse del presente decreto.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così recita:

«1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di funzioni alle regioni).* — 1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'art. 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 13».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 19, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 19 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 8 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), z), aa)* e *bb),* sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione dei strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. *(Omissis).*

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 18».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 30, commi 1, 2 e 5, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

Art. 30 *(Conferimento di funzioni alle regioni).* — 1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi

comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-4. *(Omissis).*

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 34, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 34 *(Conferimento di funzioni alle regioni).* — 1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2-3. *(Omissis).*

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera *i)*».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 37, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 41 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera *e)*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera *b)*.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 45 *(Conferimento di funzioni alle regioni).* — 1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'art. 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 44».

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 48 *(Conferimento di funzioni alle regioni).* — 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

«Art. 49 *(Agevolazioni di credito).* — 1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2-3. *(Omissis).*

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 56 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 15 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, è il seguente:

«Art. 15 *(Compiti di programmazione).* —1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali».

— Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 57 *(Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore).* — 1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149, comma 6, del presente decreto legislativo».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 60 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni».

Note all'art. 20:

— Il testo degli articoli 70 e 73 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 70 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

«Art. 73 *(Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali).* — 1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'art. 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie)».

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 20.

Nota all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 20.

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 72 *(Attività a rischio di incidente rilevante).* — 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 l'adozione di provvedimenti

discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione».

Nota all'art. 25:

— Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 74 *(Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale).* — 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui ai comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione».

Nota all'art. 27:

— Il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 78 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'art. 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali».

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 81 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'art. 79, comma 1, lettera *a)*, le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque».

Nota all'art. 29:

— Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettere *a), c)* e *d)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 28.

Nota all'art. 30:

— Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 28.

Nota all'art. 31:

— Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 84 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione».

Nota all'art. 32:

— Per il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 31.

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 89, comma 1, del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi

dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime».

Note all'art. 34:

— Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 86 *(Gestione del demanio idrico)*. — 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensione di mutui».

— Per il testo dell'art. 89, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 33.

— Il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 3, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584».

Note all'art. 35:

— Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 94 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi lettere *c), d), e)* e *f)* dell'art. 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l'edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n 449».

Nota all'art. 38:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 18 maggio 1992.

Nota all'art. 40:

— Il testo dell'art. 105, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 105 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

3. *(Omissis).*

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade».

Nota all'art. 41:

— Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettera *a),* del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 40.

Nota all'art. 42:

— Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettere *f)* e *l)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 40.

Nota all'art. 43:

— Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 113 *(Definizioni)*. — 1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *i),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici».

Nota all'art. 44:

— Il testo dell'art. 118, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato».

Note all'art. 45:

— Il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994.

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993, n. 303.

Nota all'art. 46:

— Il testo dell'art. 132, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

a) la cooperazione sociale;

b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato».

Note all'art. 47:

— Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«1. Le regioni adottano ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente decreto legislativo».

— Per il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 45.

Nota all'art. 48:

— Per gli estremi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle premesse del presente decreto.

99G0167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 aprile 1999.

Integrazione all'ordinanza n. 2919 del 25 gennaio 1999 concernente: «Ulteriori interventi per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie». (Ordinanza n. 2973).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Vista l'ordinanza n. 2919 del 25 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 1° febbraio 1999;

Vista la richiesta del prefetto di Messina in data 27 marzo 1999 con la quale viene chiesto l'inserimento nell'isola di Vulcano tra le aree dove è necessario realizzare le elisuperfici per la sorveglianza vulcanica;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. All'articolo unico, comma 1, dell'ordinanza n. 2919/1999 dopo le parole «nell'isola di Stromboli» sono aggiunte le seguenti parole «e nell'isola di Vulcano».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3004

ORDINANZA 15 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone dell'area balcanica attualmente interessate da eventi bellici. (Ordinanza n. 2974).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 2968 in data 1° aprile 1999;

Considerato che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con determinazione dell'8 aprile 1999, ha offerto la disponibilità delle regioni e delle province autonome stesse a partecipare agli interventi posti in essere dal Dipartimento della protezione civile per consentire la realizzazione dei centri di accoglienza in territorio albanese;

Considerato che la Conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali nella seduta dell'8 aprile 1999 ha approvato un programma di intervento integrato delle regioni e delle province autonome nell'ambito della missione Arcobaleno;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome, previe intese con il Dipartimento della protezione civile, concorrono agli interventi per consentire la realizzazione e la gestione nel territorio albanese, di centri di accoglienza per le popolazioni in fuga dalle zone dell'area balcanica attualmente interessate dagli eventi bellici.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome individuano e destinano unità di personale, anche appartenenti agli enti locali e loro enti strumentali, per la realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari; si applicano i benefici previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2968 del 1° aprile 1999.

2. Le regioni e le province autonome provvedono alla liquidazione ed al pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma ed il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare la spesa sostenuta.

3. Per l'approvvigionamento e l'acquisizione di beni, forniture e servizi necessari all'allestimento da parte delle regioni e delle province autonome, dei moduli assistenziali logistico-sanitari si applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2968 del 1° aprile 1999.

Art. 3.

1. Il limite massimo di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° aprile 1999 è elevato a 70 ore.

Art. 4.

1. Le disponibilità finanziarie messe a disposizione del funzionario delegato, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° aprile 1999 sono incrementate di lire 2 miliardi. Il medesimo provvede, con i fondi a disposizione, anche al pagamento delle spese di pernottamento del personale inviato in Albania dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'interno, ivi compreso quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello impiegato presso la centrale operativa di Tirana.

Art. 5.

1. Per le maggiori esigenze connesse all'invio in missione in Albania del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una prima assegnazione di L. 200.000.000 a favore del Ministero dell'interno. Al relativo onere si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.1.1.0 (cap. 2015) del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Alle spese relative all'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza valutate in 2,5 miliardi si provvede

con imputazione sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il Ministero delle politiche agricole tramite l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, è autorizzato ad inviare in Albania, per le esigenze della missione Arcobaleno, forniture di prodotti agricoli alimentari disponibili e ne cura i conseguenti adempimenti avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e delle deroghe normative di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2968/99.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3003

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1999.

Variazione di denominazione di due marche di sigaretti naturali di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/662/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Viste le istanze con le quali la ditta Agio Sigarenfabrieken n.v., per i sigaretti naturali Agio Mini Mehari's (conf. da 10 pezzi), e la ditta Etabl. Vandermarliere n.v. per i sigaretti naturali J. Cortes Havane (conf. da 10 pezzi), hanno chiesto di modificare la denominazione dei citati prodotti, rispettivamente, in Agio Mini Mehari's Original e in J. Cortes Puros;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle marche di sigaretti naturali appresso indicati è così modificata a decorrere dal mese di maggio 1999:

da Agio Mini Mehari's a Agio Mini Mehari's Original;

da J. Cortes Havane a J. Cortes Puros.

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento dei suindicati sigaretti, in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A2971

DECRETO 1° aprile 1999.

Modificazione del contenuto di condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/662/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto direttoriale del 26 febbraio 1998 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani, per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di condensato, indicato nel citato decreto direttoriale del 26 febbraio 1998, della marca di sigarette di produzione nazionale «Lido Blu» (astuccio);

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato, con decorrenza dal mese di maggio 1999:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
LIDO BLU (astuccio)	0,70	10,0	0,70	8,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle sigarette «Lido Blu» (astuccio), in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A2972

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali: le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra: ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)*, del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui ai presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 aprile 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui ai presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2968

DECRETO 8 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2029, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio

di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del

tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 aprile 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2969

DECRETO 8 aprile 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno

partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 aprile 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui ai presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2970

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomado en fisioterapia» rilasciato alla sig.ra Ana Isabel Gomez Martin, cittadina spagnola;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di «Diplomado en fisioterapia» rilasciato in Spagna, in data 27 luglio 1998 alla sig.ra Ana Isabel Gomez Martin, nata a Madrid (Spagna) il 16 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo il 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2974

DECRETO 14 aprile 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eritrogen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Boehringer Mannheim Gmbh titolare della specialità medicinale, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Mannheim Gmbh, rappresentata in Italia dalla ditta Roche S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale confezione: ERITROGEN:

1 flac. liof. 1000 UI + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295017;

1 flac. liof. 2000 UI + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295043;

1 flac. liof. 5000 UI + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295056;

1 flac. lio 10000 UI + 1 f 1 ml, A.I.C. n. 027295068;

«S» 10 flac. lio 1000 UI + 10, A.I.C. n. 027295070;

«S» 10 flac. lio 2000 UI + 10, A.I.C. n. 027295082;

«S» 5 flac. lio 5000 UI + 5, A.I.C. n. 027295094;

«S» 5 flac. lio 10000 UI + 5, A.I.C. n. 027295106.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3056

DECRETO 14 aprile 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Sintobil» e «Guajabronc».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinale indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a., dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale confezione: SINTOBIL:

20 capsule, A.I.C. n. 018478040;

30 capsule, A.I.C. n. 018478053;

sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 018478065.

Specialità medicinale confezione: GUAJABRONC:

AD 10 supposte g 1,2, A.I.C. n. 025472022;

BB 10 supposte g 0,500, A.I.C. n. 025472034;

AB sospensione pronto uso, A.I.C. n. 025472061;

BB sospensione pronto uso, A.I.C. n. 025472073.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3057

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 marzo 1999.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto ministeriale 15 ottobre 1997, con il quale è stato ricostituito, ai sensi della legge 7 marzo 1957, n. 93, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale;

Viste le dimissioni dall'incarico di membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, presentate dal prof. Iosa Raffaele;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sopracitato prof. Iosa Raffaele, in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale, con altro membro, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Iosa Raffaele, dimissionario, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale, l'ispettore tecnico dott. Alberti Alberto, per la durata prevista dal decreto ministeriale 15 ottobre 1997.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: BERLINGUER

99A2895

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1999.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. F.lli Costanzo, in Misterbianco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto in data 26 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19 è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto in data 23 marzo 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società è stata prorogata per un anno, fino al 26 marzo 1999;

Vista l'istanza del commissario in data 10 marzo 1999 volta ad ottenere la proroga per un ulteriore anno dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Rilevata l'opportunità di autorizzare tale proroga, al fine di garantire la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, nelle more della vendita del complesso aziendale della citata società;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzata la proroga della continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. F.lli Costanzo per un anno a far data dal 26 marzo 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A2973

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Caterina da Siena a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la propria delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 1999 da cui si evince che la societa cooperativa mista «Caterina da Siena a r.l.», con sede in Ancona si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'oppurtunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Caterina da Siena a r.l.», con sede in Ancona, costituita in data 21 aprile 1981 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Salvatore di Ancona, omologato dal tribunale di Ancona con decreto del 4 maggio 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giannino Lattanzi residente in Fabriano (Ancona), via Dante, n. 71 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2975

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcadia '94 - Società consortile a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 22 ottobre 1997, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcadia '94 - Società consortile a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Arcadia '94 - Società consortile a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 23 marzo 1994 con atto a rogito del notaio dott. Emilia Trombetta di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 22 aprile 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954 e domiciliato in Roma, via Conca d'Oro, 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2977

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Nemus Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nemi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 11 settembre 1998 dal quale si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «Nemus Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nemi (Roma), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Nemus Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nemi (Roma), costituita in data 23 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Pietro Ducci di Albano Laziale (Roma), omologato dal tribunale di Velletri con decreto 5 marzo 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Roberto Rinaldi, domiciliato in Roma, via O. Tommasini 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2978

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pisa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 23 ottobre 1970 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Pisa;

Vista la deliberazione del 17 marzo 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Pisa, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 17 marzo 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Pisa con le relative modifiche apportate dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PISA.

Colture Giornate x ettaro	1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona
Frutteto	80	80	80
Orto	200	200	200
Oliveto	80	80	80
Vigneto	90	90	90
Seminativo arborato	15	15	15

Suddivisione dei comuni della provincia per zona:

1ª Zona.

Bientina, Calcinaia, Cascina, Pisa, Pontedera, S. Giuliano Terme, Vecchiano.

2ª Zona.

Casciana Terme, Butì, Calci, Capannoli Val D'Era, Castelfranco di Sotto, Crespina, Fauglia, Lari, Montopoli Val D'Arno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Terricciola, Vicopisano.

3ª Zona.

Casale M/mo, Castellina M/ma, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Guardistallo, Lajatico, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monte verdi M/mo, Pomarance, Riparbella, S. Luce, Orciano, Volterra.

99A2887

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Catania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 30 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catania;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Catania, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 9 dicembre 1997 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI

CATANIA **Giornate/ettaro**

COLTURE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Aranceto e mandarineto	82	90	-
Limoneto	100	105	-
Vigneto	45	62	62
Oliveto	40	44	44
Mandorleto	28	35	35
Frutteto irriguo	60	60	60
Frutteto asciutto	-	50	50
Pistacchieto	-	15	15
Noccioleto	-	20	20
Seminativo asciutto	8	10	15
Seminativo arborato	12	17	20
Seminativo irriguo come orto di pieno campo	45	45	-
Orto stabile per 2 coltivazioni	100	100	-
Patate in consociazione	30	30	-
Ficodindieto	-	15	15
Pascolo arborato	3	3	3
Pascolo semplice	1	1	1
Bosco ceduo (castagneto)	-	4	4

ALLEVAMENTI	Giornate per capo
Bovini	9
Suini	4
Ovini-caprini	1

Pianura: 0 - 200 m.

Collina: 201 - 700 m.

Montagna: oltre 700 m.

99A2888

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1986, con il quale è stata approvata la deliberazione del 21 giugno 1984 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ragusa;

Vista la deliberazione del 17 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Ragusa, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 17 aprile 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ragusa, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI **RAGUSA**

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Coltivazione di palmizi in ombra	86
Seminativo semplice meccanizzato	5
Seminativo semplice non meccanizzato	10
Seminativo arborato meccanizzato	8
Seminativo arborato non meccanizzato	15
Seminativo irriguo a coltura pieno campo (carciofo, pomodoro, etc.)	40
Seminativo irriguo a foraggere	15
Colture protette in serra meccanizzate	300
Colture protette in serra non meccanizzate	370
Colture in serra floricole	420
Vivaio (barbatellaio)	200
Coltivazione carote meccanizzata	50
Coltivazione carote non meccanizzata	70
Oliveto	18
Carrubeto	14
Mandorleto	18
Vigneto	25
Agrumeto	51
Pascolo arborato	7
Frutteto	26
Ficodindieto	7
Orto specializzato	120
Bosco	3
Pascolo permanente	3

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Bovini con allevamento semibrado:	
Vacche da latte	9
Vitelli allevamento	5
Bovini con allevamento razionale:	
Vacche da latte	4
Vitelli allevamento	2
Equini	4
Ovini	1
Suini allevamento tradizionale	2
Suini allevamento razionale	1

99A2889

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985, con il quale è stata approvata la deliberazione del 25 ottobre 1982 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta;

Vista la deliberazione del 2 ottobre 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Caltanissetta, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 2 ottobre 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI **CALTANISSETTA**

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Seminativo irriguo	10
Seminativo asciutto	8
Seminativo arborato	15
Orto specializzato irriguo	100
Orto pieno campo	40
Orto ambiente protetto	750
Fiore ambiente protetto	1200
Pomodoro	40
Carciofeto irriguo	60
Carciofeto asciutto	45
Frutteto irriguo	88
Frutteto asciutto	63
Vigneto uva da vino	35
Vigneto uva da tavola	83
Mandorleto	25
Oliveto	40
Pistacchieto	40
Agrumeto	75
Noccioleto	45
Carrubeto	14
Vivaio	200
Pascolo alberato	5
Bosco	3

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Bovini	8
Suini	4
Ovini e caprini	1
Equini	5
Struzzi	3
Apicoltura (gg. annue/arnia)	2
Avicoli (gg. annue/100 capi)	11
Lumache (gg/ha)	50
Lombrichi (gg/ha)	50

99A2890

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Agrigento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 23 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento;

Vista la deliberazione del 29 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Agrigento, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 29 aprile 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI **AGRIGENTO**

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Seminativo	8
Sulla	2
Bosco	3
Agrumeto	75
Frutteto asciutto	37
Frutteto irriguo	65
Ficodindieto irriguo	23
Orto pieno campo	40
Orto irriguo	100
Carciofeto	50
Vivaio	200
Rosa in serra	850
Peperoni, melanzane e zucchine in serra	350
Seminativo arborato	15
Mandorlo	25
Oliveto	30
Oliveto da mensa irriguo	38
Pistacchieto	20
Vigneto alberello	25
Vigneto a spalliera	20
Vigneto da mosto a tendone	28
Vigneto da uva da tavola a tendone	50
Vigneto da uva da tavola irriguo tendone coperto	100
Orto ambiente protetto	700
Fragoloni in serra	600
Garofani in serra	700
Pomodoro in serra	450

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Equini	5
Bovino adulto	6
Suino adulto	3
Scrofa	4
Ovi-caprino adulto	1

99A2891

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 7 gennaio
e 9 giugno 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lucca;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lucca, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 2 dicembre 1997, della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI LUCCA	
COLTURE	***Giornate x ettaro***
Montagna e alta collina:	
Pascolo nudo	2
Bosco alto fusto	3
Seminativo semplice	6
Prato- Pascolo	2
Seminativo arborato	15
Arborati misti da frutta	20
Castagneto da frutto	15
Media e bassa collina asciutta:	
Seminativo semplice	6
Seminativo arborato	21
Vigneto	110
Oliveto	60
Frutteto Meccanizzato	85
Media e bassa collina irrigua:	
Seminativo semplice	18
Seminativo arborato	21
Vigneto	110
Oliveto	60
Frutteto meccanizzato	90
Pianura asciutta:	
Seminativo semplice	5
Seminativo arborato	10
Vigneto	110
Oliveto	25
Frutteto meccanizzato	80
Pianura irrigua:	
Seminativo semplice	4
Seminativo arborato	18
Vigneto	110
Frutteto meccanizzato	90
Garofani in pieno campo	400
Garofani in serra	500
Mezzerie e bulbose in pieno campo	500
Mezzerie e bulbose in serra	700
Orto industriale a rotazione continua	250
Ortaggi in pieno campo	80
Ortaggi in serra	700
Colture vivaistiche-piante ornamentali	600
Colture vivaistiche-fruttiferi	900

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Equini	5
Bovini	9
Suini	4
Ovini-caprini	1

Montagna e alta collina - comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione, Fabriche di Vallico, Fosciandora, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano, Stazzema (eccettuata la frazione di Ruosina), Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina, Barga (eccettuata la frazione «Pian Grande»), Coreglia (eccettuate le frazioni di Piano di Coreglia, Ghivizzano e Calavorno), Pieve Fosciana (eccettuata la frazione di Pian di Pieve), Galligano (eccettuata la zona lungo il Serchio), Pescaglia (eccettuata la frazione di S. Martino).

Media e bassa collina asciutta - comuni di: Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano (eccettuate le frazioni Valdottavo, Diecimo e Anchiano), Camaiore (eccettuate le frazioni di Capezzanno Pianore e Lido di Camaiore), Massarosa (eccettuate le frazioni di Pian di Mommio, Piano di Conca, Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa), Pietrasanta (per le frazioni di Capezzano Monte, Capriglia, Solaio e Strettoia), Seravezza (eccettuate le frazioni di Querceta, Ripa e Pozzi), Montecarlo (eccettuate le frazioni di S. Salvatore e S. Piero), Capannori (per le frazioni delle colline «Pizzorne» e «Monti Pisani»), Lucca (eccettuata la «Piana di Lucchese»).

Bassa collina irrigua - comuni di: Pescaglia (per la frazione di San Martino), Pieve Fosciana (per la frazione di Pian del Pieve), Gallicano (per la zona lungo il Serchio).

Pianura asciutta - comuni di Porcari, Altopascio (eccettuate le frazioni di «Ponte a Pini» e «Bozzo alla Rena»).

Pianura irrigua - comuni di: Camaiore (per le frazioni di Lido di Camaiore, Capezzano, Pianore, e Capoluogo), Forte dei Marmi, Massarosa (per le frazioni di Piano di Mommio, Piano di Conca, Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa), Pietrasanta (escluse le frazioni di Capezzano Monte, Capriglia, Solaio e Strettoia), Seravezza (per le frazioni di Querceta, Ripa e Pozzi), Viareggio, Montecarlo (per le frazioni di S. Salvatore e S. Piero), Altopascio (per le frazioni di «Ponte a Pini» e «Bozzo alla Rena»), Capannori (eccettuate le colline delle «Pizzorne» e dei «Monti Pisani»), Lucca (per la «Pian Lucchese»).

99A2892

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Livorno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 27 gennaio e 5 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Livorno;

Vista la deliberazione del 30 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Livorno, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 30 aprile 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Livorno, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI LIVORNO.

COLTURE	Giornate/ettaro		
	PIANURA	MEDIA COLLINA	MONTAGNA
Grano duro, grano tenero, orzo, avena, sorgo	2	2	3
Mais	2	3	4
Fagiolino, pisello (raccolta manuale)	61	65	70
Fagiolino verde, pisello da industria, baccello	1	2	2
Soia	1	2	3
Girasole, colza	1	2	2
Favino	1	2	2
Pomodoro da industria	25	28	- - -
Pomodoro da mensa	70	80	85
Patate (raccolta manuale)	14	18	21
Patate (raccolta meccanica)	8	9	11
Spinacio, carciofo	42	48	55
Cavolfiore asparago	35	39	46
Anguria, melone	18	23	26
Fragole (in coltura protetta)	88	91	101
Barbabietola	9	- - -	- - -
Peperone	40	44	51
Erba medica - trifoglio - sulla - misto di erbaio	1	1	2
Prati - pascoli	1	1	2
Vite da uva	21	25	27
Vite da Vino	29	31	34
Susino - pesco - melo - albicocco	34	39	44
Olivo da olive	40	44	49
Olivo da olio	36	40	43
Orto familiare	220	230	250
Vivai	138	146	155

ALLEVAMENTI	Giornate/Capo		
Bovini e suini stabulazione fissa	10	14	17
Bovini e suini stabulazione libera	8	9	11
Equini	5	5	5
Ovicaprini	1	2	2
Apicoltura	1	1	1

99A2893

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 2 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa;

Vista la deliberazione del 22 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Siracusa, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 22 aprile 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI **SIRACUSA**

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Agrumeto pianura (coltivazione)	40
Agrumeto pianura (raccolta)	35
Agrumeto terrazzato (coltivazione)	50
Agrumeto terrazzato (raccolta)	40
Limoneto pianura (coltivazione)	43
Limoneto pianura (raccolta)	40
Limoneto terrazzato (coltivazione)	55
Limoneto terrazzato (raccolta)	45
Frutteto asciutto	63
Frutteto irriguo	88
Mandorleto	22
Noccioleto	43
Oliveto asciutto	32
Oliveto irriguo	53
Pistacchieto	43
Vigneto (uva da tavola - tendone irriguo)	83
Vigneto (uva da vino - alberello)	32
Vigneto (uva da vino - spalliera)	37
Vigneto (uva da vino - tendone)	42
Seminativo semplice	3
Seminativo o asciutto con colture ortive	8
Seminativo o irriguo per colture foraggere	20
Seminativo o irriguo per colture ortive	50
Orto ambiente protetto (serre - fungaie)	700
Orto pieno campo o campo irriguo	100
Fiori ambiente protetto	1.200
Vivaio	200
Carrubeto	14
Bosco	1

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Bovini	9
Apicoltura	2

99A2894

DECRETO 31 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova umanità II a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 29 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova umanità II a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuova umanità II a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 21 giugno 1984 con atto a rogito del notaio dott. Lainati Enrico di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 21 luglio 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Baccani Marco nato a Casale Monferrato il 24 febbraio 1945, con studio in via Bigli, 2, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2976

DECRETO 31 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Aurora - Società cooperativa agricola a r.l.», in Rivoli Veronese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 30 ottobre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa Aurora - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Rivoli Veronese (Verona), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Aurora - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Rivoli Veronese (Verona), costituita in data 17 dicembre 1987, con atto a rogito del notaio dott. prof. Eduardo Paladini, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 31 marzo 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il prof. Angelo Campedelli nato a Verona il 24 agosto 1938, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2979

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 aprile 1999, n. **6.**

Chiarimenti sui decreti ministeriali 18 marzo 1998 e 19 marzo 1998 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1998.

PREMESSA.

La presente circolare riguarda i decreti ministeriali in oggetto indicati, e più precisamente vuole chiarire i seguenti punti, di non univoca interpretazione, dei decreti suddetti.

1. *Decreto ministeriale 18 marzo 1998 «Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici».*

Allegato 1, punto 2.2: La composizione dei comitati etici deve globalmente garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici e scientifico/metodologici degli studi proposti. A tal fine i comitati etici dovrebbero preferibilmente includere un nucleo di esperti comprendente: ecc.

Al riguardo si precisa che il decreto è connotato come «linee guida di riferimento» da adottarsi non appena ciò sia compatibile con quanto consentito dalla realtà locale.

Pertanto il comitato etico legittimato ai compiti di cui alla normativa vigente deve obbligatoriamente essere conforme almeno a quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997.

È appena il caso di sottolineare che un adeguamento della composizione del comitato etico a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 1998 oltre che auspicabile in merito alle nuove competenze conferite al comitato stesso dai nuovi decreti, è indice di responsabilità da parte della struttura sanitaria, nonché garanzia per gli sponsor che ivi vogliano eseguire sperimentazioni.

Anche per quanto riguarda il comitato etico degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato, esso deve essere composto da membri prevalentemente estranei all'istituzione che si avvale del comitato e la presidenza del medesimo deve essere preferibilmente affidata a componente non dipendente della istituzione.

Appendice all'allegato al decreto ministeriale, punto 3.2: 3.2.1. L'IRB/IEC deve essere composto da un numero ragionevole di membri che globalmente possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per esaminare e valutare gli aspetti scientifici, medici ed etici dello studio proposto. Si raccomanda che l'IRB/IEC comprenda:

a) almeno cinque membri;

b) almeno un membro la cui area di interesse primario sia di carattere non scientifico;

c) almeno un membro che sia indipendente dall'istituzione/dal centro di sperimentazione.

Nel sottolineare che l'appendice all'allegato al decreto ministeriale riguarda i principali riferimenti al comitato etico dall'allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1997, si fa presente che il componente individuato dal punto *b)* non deve coincidere con quello individuato dal punto *c).*

È necessario pertanto che all'interno dell'IRB/IEC ci sia un membro la cui area di interesse primario sia di carattere non scientifico e almeno un membro che sia indipendente dall'istituzione/dal centro di sperimentazione.

2. *Decreto 18 marzo 1998 «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali».*

Art. 2, comma 2: Nell'ipotesi prevista dal comma 1, la domanda viene presentata in conformità alle modalità stabilite con la circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8, unitamente alla dichiarazione del proponente relativa alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dal comma 1 del presente articolo.

Al riguardo si ricorda che la dichiarazione concernente la conformità della produzione dei medicinali in sperimentazione alle norme vigenti in materia di buona pratica di produzione, prevista dall'allegato 1 della circolare n. 8 del 10 luglio 1997, deve essere trasmessa alla struttura competente per la delibazione.

Nei casi di trasmissione della domanda di delibazione al comitato etico locale si raccomanda di dettagliare con precisione in base a quali elementi le domande sono di competenza del comitato etico locale stesso.

Art. 2, comma 3: Ai fini del presente decreto, per comitato etico locale si intende il comitato etico della struttura sanitaria di cui all'art. 2 del decreto ministe-

riale 27 aprile 1992, nella quale si chiede di svolgere la sperimentazione, se trattasi di sperimentazione monocentrica, o della struttura di cui al citato art. 2 del decreto ministeriale 27 aprile 1992, nella quale opera lo sperimentatore coordinatore, per le sperimentazioni multicentriche; in assenza di comitato etico nell'ambito della struttura nella quale si intende svolgere la sperimentazione, si fa riferimento al comitato etico della regione o della provincia autonoma, ove esistente o a quello di una struttura pubblica appositamente individuato dalla regione o provincia autonoma.

Al riguardo si precisa che nel caso di sperimentazioni multicentriche è indispensabile che ci sia uno sperimentatore coordinatore, come previsto oltre che dal decreto in analisi anche dal decreto ministeriale 15 luglio 1997, art. 4, comma 3 e allegato 1, paragrafo 1.19. Il comitato etico locale della struttura sanitaria, ove opera lo sperimentatore coordinatore, deve esprimere sia il giudizio di notorietà sul farmaco utilizzato nella sperimentazione sia l'approvazione, tanto sotto l'aspetto etico che sotto quello scientifico, del protocollo di studio. Non è prevista, quindi, la richiesta di pareri ad altri comitati eventualmente presenti nella stessa struttura sanitaria.

Il comitato etico locale ove opera lo sperimentatore coordinatore, in caso di studi multicentrici, può chiedere al proponente la sperimentazione modifiche del protocollo ritenute necessarie per esprimere i pareri suddetti. Gli altri comitati etici della multicentrica dovranno valutare a loro volta la sperimentazione, ma potranno accettare o rifiutare in toto il parere del comitato etico del centro ove opera lo sperimentatore coordinatore. Il rifiuto o l'accettazione di una sperimentazione da parte di un comitato etico riguarda, oltre gli aspetti organizzativi propri della struttura, anche tutti i pareri sulla sperimentazione stessa, siano essi scientifici ed etici, compreso quindi il giudizio di notorietà, espressi dal comitato dello sperimentatore coordinatore.

Il comitato etico del centro in cui opera lo sperimentatore coordinatore, legittimato a esprimere il parere di cui al decreto ministeriale, deve essere necessariamente italiano. Non sono quindi ritenuti validi pareri rilasciati da comitati etici stranieri; è ovviamente possibile che esista un centro coordinatore estero, ma ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale deve essere individuato anche uno sperimentatore coordinatore per l'Italia.

Quando la struttura ove opera lo sperimentatore coordinatore è priva di comitato etico, il comitato etico regionale, ove esistente, deve individuarsi come comitato etico di riferimento per dare il giudizio di notorietà e/o l'approvazione al protocollo. In questo caso la delibazione data dal comitato etico regionale avrà lo stesso valore di quella rilasciata da altri comitati etici locali. In assenza del comitato etico regionale, la regione o la provincia autonoma individua come comitato etico di riferimento il comitato etico di una struttura pubblica.

I comitati etici privati o di strutture private non sono legittimati ad esprimere né il giudizio di notorietà né l'approvazione del protocollo.

Nessuna norma vieta che tali comitati, qualora il proponente lo ritenga utile, possano continuare ad esprimere i loro pareri a meri fini consultivi per il proponente stesso. Tuttavia detti pareri non debbono in alcun modo influenzare i comitati etici competenti e quindi non possono essere resi noti agli stessi.

Al comitato etico dell'IRCCS compete anche la valutazione delle sperimentazioni effettuate all'interno delle strutture periferiche successivamente riconosciute con decreto ministeriale, quali estensioni del medesimo.

Art. 2, comma 4: I comitati etici di cui al comma 3 devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono operare secondo le procedure previsti dalle «Linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica» di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1997 richiamato in premessa, tenendo conto anche delle linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998.

Al riguardo si precisa che non vi è discordanza tra il suddetto comma e quello relativo all'allegato 1, punto 2.2, del decreto ministeriale 18 marzo 1998 «Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici», richiamato al punto 1 della presente circolare.

Infatti tale decreto è connotato come «linee guida di riferimento» da adottarsi non appena ciò sia compatibile con quanto consentito dalla realtà locale.

Pertanto, come già ricordato, il comitato etico legittimato ad adempiere ai compiti di cui alla normativa vigente deve obbligatoriamente essere conforme almeno a quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997.

Art. 2, comma 5: I comitati etici si pronunciano entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Al riguardo si precisa che i sessanta giorni decorrono dal momento in cui la domanda, inviata dal proponente, arriva alla struttura sanitaria.

Art. 2, comma 6: Le deliberazioni del comitato etico su ciascuna domanda di cui al comma 1 vengono notificate per iscritto dal responsabile della struttura sanitaria o di ricerca interessata al richiedente e, per conoscenza, al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla decisione stessa. La delibera deve contenere, sepa-

ratamente il giudizio sulla notorietà del farmaco e le valutazioni di competenza del comitato etico ai sensi delle «Linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica».

Al riguardo si precisa che il responsabile della struttura sanitaria o di ricerca interessata deve inviare per iscritto al richiedente e, per conoscenza al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla decisione, il giudizio di notorietà o il diniego al rilascio di tale giudizio.

È necessario che il giudizio di notorietà contenga precisi elementi di connotazione come indicato nell'allegato 1.

Il responsabile della struttura sanitaria deve altresì trasmettere al richiedente, nonché al Ministero, anche la comunicazione circa l'approvazione del protocollo ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997.

Art. 3, comma 2: Le domande di cui al comma 1 sono presentate dal proponente in conformità alla circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8, unitamente alla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dal comma 1 del presente articolo.

Al riguardo è necessario indicare con precisione in base a quali elementi le domande di delibazione o di emendamenti, trasmesse al Ministero, sono di competenza del Ministero della sanità stesso.

Art. 4, comma 2: Nel presentare una domanda di esenzione dagli accertamenti di cui al presente decreto, il proponente deve comunque allegare eventuali esiti sfavorevoli all'esenzione sullo stesso medicinale, anche se per sperimentazioni diverse, comunque espressi dalle autorità competenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Al riguardo si precisa che per sperimentazioni diverse con uno stesso medicinale devono intendersi oltre che differenti piani clinici anche differenti studi afferenti allo stesso piano clinico. Per autorità competente si intende sia il comitato etico locale che il Ministero della sanità, ognuno per le proprie competenze.

Art. 7, comma 1, punto *a):* Presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità sono istituiti:

a) il registro dei comitati etici.

I comitati etici che verranno inseriti nel registro sono solo quelli di strutture pubbliche, legittimati secondo il decreto ministeriale a rilasciare il giudizio di notorietà e a dare l'approvazione del protocollo, e pertanto conformi almeno alle linee guida di Buona pratica clinica di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1997.

Art. 9, comma 3: Fatte salve eventuali diverse determinazioni del Ministero della sanità, in relazione alle caratteristiche dei singoli medicinali, a decorrere dal 1° ottobre 1998, il giudizio di notorietà per il riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione può essere utilizzato per un periodo di tre anni.

Al riguardo si precisa che dopo il 1° ottobre 1998, qualunque sia la data del loro rilascio, tutte le delibazioni hanno la validità di tre anni. Le sperimentazioni in corso, quelle cioè i cui pazienti hanno già iniziato il trattamento farmacologico alla data del 1° ottobre, possono essere completate.

Art. 2, comma 6 e art. 7, comma 2, comma 3, comma 4: Si ricorda la necessità di ottemperare a quanto previsto dal suddetto decreto in merito ai tempi delle comunicazioni al Ministero della sanità, per quanto riguarda:

a) le deliberazioni del comitato etico, entro trenta giorni (per quanto riguarda la delibazione, conformemente all'allegato 1);

b) la copia della delibera di istituzione del comitato etico, entro trenta giorni dalla sua costituzione, e per quelli già istituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale stesso (conformemente all'allegato 2);

c) l'inizio della sperimentazione, entro trenta giorni dall'arruolamento del primo paziente.

Allegato 1, punto I, lettera *d):*

d) il medicinale è già stato utilizzato con risultati favorevoli, dando prova di qualità e sicurezza nell'uomo, in rapporto alle indicazioni terapeutiche proposte, come comprovato da dati di letteratura scientifica internazionale;

il punto *d)* è limitato alle sperimentazioni proposte da strutture universitarie, istituzioni pubbliche di ricerca, istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e alla valutazione di comitati etici di dette strutture, con la clausola che i risultati non verranno utilizzati ai fini dell'A.I.C.

Al riguardo si precisa che, ai fini del presente decreto ministeriale, per istituzioni pubbliche di ricerca devono intendersi anche le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, nel momento in cui dette strutture ricoprono le responsabilità di sponsor della sperimentazione ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997.

3. *Decreto 19 marzo 1998 «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».*

Art. 1, comma 1: Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I sui volontari sani, nonché gli studi di bioequivalenza e biodisponibilità condotti con volontari sani, definiti all'allegato n. 1-*quater* della circolare 10 luglio 1997, n. 8, possono essere effettuati anche nelle strutture private solo se in possesso di riconoscimento di idoneità alla sperimentazione da rilasciarsi da parte della azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio, a seguito di verifica periodica, di regola ogni tre anni, tramite accertamento ispettivo dei requisiti di cui all'allegato, e previa approvazione del comitato etico della A.S.L. competente per territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 15 luglio 1997, conforme alle linee guida di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998.

Art. 2, comma 2: Le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1 condotte sui pazienti invece che su volontari sani nonché le sperimentazioni di fase II e III, definite dall'allegato 1-*quater* della richiamata circolare 10 luglio 1997, n. 8, di natura multicentrica con la partecipazione di almeno una struttura pubblica, possono essere effettuate anche nelle istituzioni sanitarie private di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, accreditate e in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio a seguito di verifica periodica, di regola ogni tre anni, tramite accertamento ispettivo dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 47, e previa approvazione del comitato etico della A.S.L. competente per territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1997, conforme alle linee guida di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998.

Allegato, paragrafo 4: Aspetti etici.

Per quel che riguarda gli aspetti etici è necessario che, per ciascun studio, i centri per la sperimentazione ottengano l'autorizzazione da parte del comitato etico pubblico competente ai sensi della normativa vigente, che deve seguire lo studio come previsto dalle norme vigenti:

Al riguardo si precisa che l'approvazione di cui sopra da parte del comitato etico della A.S.L. competente per territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento, si riferisce all'approvazione delle singole sperimentazioni e dei relativi protocolli sperimentali ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1997 e non all'approvazione dell'idoneità del centro, che spetta esclusivamente agli organi tecnico-amministrativi della A.S.L. La composizione dei comitati etici di cui sopra, deve essere conforme non solo al decreto ministeriale 15 luglio 1997, ma anche alle linee guida del decreto ministeriale 18 marzo 1998.

È da precisare, inoltre, che il riconoscimento di idoneità alla sperimentazione, di cui all'art. 2, comma 2, deve essere limitato a uno o più rami specialistici che ovviamente debbono essere gli stessi previsti dall'accreditamento per l'assistenza.

Inoltre l'accreditamento a livelli assistenziale, di cui alle normative vigenti, da parte della regione, di un centro privato, costituisce uno dei requisiti indispensabili per il riconoscimento dell'idoneità del centro stesso ad eseguire sperimentazioni del centro stesso, come indicato dal decreto ministeriale, ma non consente di per sè automaticamente l'idoneità del centro alla sperimentazione.

Art. 4, comma 2: Ai fini della istituzione del registro di cui al comma 1 i responsabili delle strutture interessate trasmettono al Ministero della sanità la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento di cui agli articoli 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento di detto riconoscimento.

Si ricorda la necessità di ottemperare a quanto previsto nei tempi indicati dal decreto ministeriale.

Inoltre è necessario che nella comunicazione trasmessa dal centro privato al Ministero della sanità sia indicato il/i ramo/i specialistico/i per il/i quale/i il centro stesso è stato riconosciuto idoneo alla sperimentazione.

Quanto sopra si comunica al fine di fornire chiarimenti necessari per il lavoro di quanti sono coinvolti nell'attività di sperimentazione e al riguardo si preannuncia che, al fine di consentire che i comitati etici si adeguino nel migliore dei modi ai nuovi compiti a loro delegati dalla normativa recentemente emanata, il Ministero della sanità sta predisponendo l'avvio di corsi di formazione per i componenti dei comitati etici.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

Indicazioni (ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 18 marzo 1998, "Modalità per l'esenzione dagli accertamenti....") per redigere il giudizio di notorietà da parte del responsabile della struttura sanitaria o di ricerca ove opera il Comitato etico che ha espresso il relativo giudizio ai fini della esenzione dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione

Al fine di uniformare le informazioni relative al giudizio di notorietà il relativo documento deve contenere, tra l'altro, quanto indicato nello schema che segue.

Intestazione del Comitato etico **luogo e data**

N° protocollo della lettera

Struttura ove opera il Comitato etico;

Specificare se si tratta di **Comitato etico regionale di riferimento** ai sensi del D.M. 18 marzo 1998, art. 2, comma 4;

Specificare se il Comitato etico ha espresso il giudizio di notorietà per una **sperimentazione da condurre:**

- presso la struttura ove ha sede il Comitato etico;
- **presso altra struttura** (specificare se **struttura pubblica**, nel caso in cui trattasi di Comitato etico di riferimento individuato dalla Regione, o **struttura privata**, nel caso di C.E. della A.S.L. nel cui territorio trovasi detta struttura privata).

OGGETTO: esenzione dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 18 marzo 1998.
Delibera del Comitato etico n°......

1. SPONSOR:
2. DATA DELLA DOMANDA:
3. FASE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA:
4. TITOLO DEL PIANO CLINICO GENERALE:
5. N.RO PIANO CLINICO GENERALE:
6. PRINCIPIO ATTIVO:
7. PRODOTTO FARMACEUTICO/SPECIALITA' MEDICINALE:
8. CODICE ATC:
9. FORMA FARMACEUTICA:
10. VIA DI SOMMINISTRAZIONE:
11. DOSE MASSIMA PER SINGOLA SOMMINISTRAZIONE:
12. POSOLOGIA MASSIMA DIE:
13. DURATA DEL TRATTAMENTO:
14. ASSOCIAZIONI CON ALTRI FARMACI:
15. INDICAZIONI:
16. TIPOLOGIA GENERALE DELLA POPOLAZIONE IN STUDIO (PRINCIPALI CRITERI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE):

SOLO IN CASO DI PARERE FAVOREVOLE

In riferimento alla richiesta datata concernente l'oggetto, si comunica che il Comitato Etico operante presso questa struttura nella seduta del ha espresso parere favorevole al GIUDIZIO DI NOTORIETA' per il prodotto sopra indicato, che, pertanto, non viene assoggettato alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 754/94.

Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, il giudizio di cui sopra non implica valutazioni di merito sulla sperimentazione; per tale valutazione, il protocollo sperimentale e le altre informazioni sulla sperimentazione debbono essere approvati dal Comitato etico di questa struttura e, in caso di sperimentazione multicentrica, anche dal Comitato etico di ciascuna altra struttura partecipante, ai sensi del D.M. 15 luglio 1997.

Si precisa, infine, che, qualora nella composizione o nelle fasi di preparazione del medicinale in oggetto vi sia impiego di materiale di origine bovina, è necessario attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1997, G.U. n .77 del 03-04-1997, D.M. 29 luglio 1998, G.U. n° 206 del 04-09-98, e successive modifiche).

Il Responsabile della struttura sanitaria
(qualifica e nome)

SOLO IN CASO DI PARERE NON *FAVOREVOLE*

In riferimento alla richiesta datata concernente l'oggetto, si comunica che il Comitato Etico operante presso questa struttura nella seduta del ha espresso parere **NON** favorevole al GIUDIZIO DI NOTORIETA' per il prodotto sopra indicato, con le seguenti motivazioni:

Pertanto, il medicinale oggetto della ricerca clinica dovrà essere sottoposto agli accertamenti dell'I.S.S. di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 754/94.
"Il proponente la sperimentazione può, entro 30 giorni dalla ricezione della deliberazione del Comitato etico, chiedere al Ministero della Sanità che la questione venga esaminata dal Comitato etico nazionale" (D.M. 18 marzo 1998, "Modalità per l'esenzione dagli accertamenti...", art. 2, comma 7).

Il Responsabile della struttura sanitaria
(qualifica e nome)

ALLEGATO 2

Comitati Etici

- denominazione C. E. (nome della struttura ove opera)

- Comitato Etico di

Azienda USL
Azienda Ospedaliera
Ospedale non Azienda
IRCCS pubblico
IRCCS privato
Università
Regione

- Comitato Etico di struttura pubblica individuata dalla Regione o P. Autonoma (specificare), come Comitato Etico di riferimento per le strutture prive del proprio

- data e n. delibera di istituzione

- organo che ha approvato la delibera

- N. totale componenti specificando di ogni membro la qualifica o l'area di competenza e la struttura di appartenenza

- N. componenti dipendenti dalla struttura

- N. componenti non dipendenti dalla struttura

- N. componenti di professionalità scientifica

- N. componenti di professionalità non scientifica

- adesione o meno ai requisiti minimi dei Comitati Etici previsti dal paragrafo 3.2. dell'allegato al D. M. 15 luglio 1997 "Recepimento delle linee guida dell'U.E. di Buona Pratica Clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali"

- adesione o meno alle "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici" D.M. 18.3.98

- indirizzo, tel., fax

99A2896

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 8 febbraio 1999, n. **1.**

Disposizioni relative alla coltivazione della Cannabis sativa L (Canapa da «tiglio»).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
All'Istituto sperimentale per le colture industriali
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale degli agricoltori italiani
Alla Confederazione italiana dei coltivatori
Alla Confederazione produttori agricoli
All'Assocanapa - Coordinamento nazionale per la canapicoltura

e, per conoscenza:

Alla Commissione U.E. - D.G. VI - C4
Al Ministero della difesa - Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari (MIPA)
Al Ministero delle finanze - Comando generale Guardia di finanza - III reparto - II ufficio operazioni
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto del Ministro - Direzione generale affari penali
Al Ministero dell'industria commercio e artigianato - Direzione generale sviluppo e competitività - Divisione VI
Al Ministero dell'interno - Dipartimento polizia scientifica ufficio studi legislativi - Direzione centrale servizi antidroga
Al Ministero della sanità - Dipartimento di farmacovigilanza ufficio centrale stupefacenti
Ai Commissari del Governo presso le regioni
Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali MIPA
Alla Direzione generale risorse forestali, montane e idriche - Corpo forestale dello Stato MIPA

In riferimento alla circolare n. 0734 del 2 dicembre 1997 relativa all'oggetto, in attesa dell'aggiornamento coordinato della circolare n. 13 del 9 luglio 1990, sia in applicazione del regolamento della Commissione (CE) n. 2814/98 del 22 dicembre 1998 (Modifiche al regolamento CEE n. 1164/89) che per adeguare le disposizioni anche ai richiesti adempimenti atti a garantire il corretto svolgimento della prossima campagna di commercializzazione 1999/2000, considerate le richieste delle OO.PP. ed onde permettere l'acquisizione del seme certificato e la programmazione aziendale delle superfici destinate alla coltivazione della canapa da fibra, si prorogano le disposizioni relative alla superficie massima coltivabile di 1.000 (mille) ettari, così come previsto per la precedente campagna.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 28

99A2903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'associazione laicale «Piccola Compagnia di S. Elisabetta», in Firenze

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, l'associazione laicale «Piccola compagnia di S. Elisabetta», con sede in Firenze, ha assunto la nuova denominazione di Associazione laicale «Piccola fraternità francescana di S. Elisabetta», con sede in Firenze.

99A2899

Estinzione della Confraternita di S. Innocenzo in Borghetto di Borbera

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Confraternita di S. Innocenzo, con sede in Borghetto di Borbera, frazione Castel Ratti (Alessandria). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Alessandria.

99A2900

Estinzione della Parrocchia Santo Spirito, in Auditore

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia Santo Spirito, con sede in Auditore (Pesaro). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A2901

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 aprile 1999

Dollaro USA	1,0668
Yen giapponese	126,16
Dracma greca	324,45
Corona danese	7,4332
Corona svedese	8,8825
Sterlina	0,66330
Corona norvegese	8,2875
Corona ceca	37,922
Lira cipriota	0,57897
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,68
Zloty polacco	4,2838
Tallero sloveno	192,3460
Franco svizzero	1,6027
Dollaro canadese	1,5851
Dollaro australiano	1,6535
Dollaro neozelandese	1,9638
Rand sudafricano	6,5342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3101

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctofoam HC»

Estratto decreto n. 47 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: PROCTOFOAM HC, nelle forme e confezioni: schiuma per uso rettale in bomboletta spray da 12 g e schiuma per uso rettale in bomboletta spray da 24 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 19, codice fiscale n. 00806610150.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Pharmasol Ltd, nello stabilimento sito in Andover Hampshire (Gran Bretagna), il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Pharmasol Ltd, nello stabilimento sito in Andover Hampshire (Gran Bretagna), sia dalla Società L-Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. Eser. S.p.a., nello stabilimento sito in loc. Granatieri Scandicci (Firenze), s.s. n. 67, il controllo è effettuato dalla società Stafford Miller Ltd Plymouth (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

schiuma per uso rettale in bomboletta spray da 12 g;

A.I.C. n. 032013017 (in base 10), 0YJYQT (in base 32);

classe: «C»;

schiuma per uso rettale in bomboletta spray da 24 g;

A.I.C. n. 032013029 (in base 10), 0YJYR5 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di schiuma contengono:

principio attivo: idrocortisone acetato g 1 - pramoxina cloridrato g 1;

eccipienti: alcool cetilico - cera emulsionante - paraidrossibenzoato di metile - poliossietilene-10 stearil etere - propilenglicole - paraidrossibenzoato di propile - trietanolamina - acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Propellenti: idrocarburi HP 70 (isobutano e propano) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione del canale anale dovuti alla presenza di emorroidi, proctiti, criptiti, ragadi, fissure, prurito anale; dopo chirurgia ano-rettale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2904

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naristar»

Estratto decreto A.I.C. n. 53 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: NARISTAR, nella forma e confezione: 14 capsule ciascuna contenente 1 compressa di cetirizina + granuli di pseudoefedrina a rilascio prolungato per uso orale.

Titolare A.I.C.: Vedim Pharma S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in via Praglia 15 - 10044 Pianezza (Torino), codice fiscale n. 0077340153.

Produttore: la produzione delle compresse di cetirizina è effettuata sia dalla società UCB S.A. Pharma Sector, presso lo stabilimento sito in Chemin du Foriest, Braine l'Alleud (Belgio) sia dalla società UCB Pharma S.p.A. presso lo stabilimento in via Praglia, 1, Pianezza (Torino); la produzione dei granuli di pseudoefedrina è effettuata dalla società Eurand International S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Martin Luther King, 13, Pessano con Bornago (Milano); il riempimento delle capsule, il controllo ed il confezionamento è effettuato dalla società UCB Pharma S.A., presso lo stabilimento sito in 17, Route de Meulan, Limay (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule ciascuna contenente 1 compressa di cetirizina + granuli di pseudoefedrina a rilascio prolungato per uso orale;

A.I.C. n. 032800017 (in base 10), 0Z8Z8K (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 capsula contiene:

principi attivi: cetirizina dicloridrato 5 mg (pari a cetirizina 4,21 mg), pseudoefedrina cloridrato 120 mg (pari a pseudoefedrina 98,31 mg);

eccipienti della compressa di cetirizina: amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, idrossi-propil-metil-cellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti dei granuli di di pseudoefedrina a rilascio prolungato saccarosio, amido di mais, acido stearico, eudragit RS, eudragit S, dibutilftalato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti delle capsule: gelatina, titanio biossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Naristar» si usa nel trattamento dei sintomi delle riniti acute con congestione ed ipersecrezione nasale, prurito nasale e/o oculare e lacrimazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2905

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifesal»

Estratto decreto A.I.C. n. 62 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale NIFESAL, nella forma e confezione: 14 capsule a rilascio prolungato da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress nello stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio prolungato da 40 mg;

A.I.C. n. 029062015 (in base 10), 0VQWVZ (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione in data 15 ottobre 1998, con la quale la predetta società Salus Researches S.p.a. dichiara che la specialità medicinale in oggetto a base di principio attivo che non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale, ma che gode di tutela brevettuale sulla formulazione «retard».

Composizione: ogni capsula a rilascio prolungato da 40 mg contiene:

principio attivo: nifedipina mg 40;

eccipienti: crospovidone, povidone, talco, glicerolo, eudragit S 100, dibutilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione dell'involucro: ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, biossido di titanio, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2906

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibros»

Estratto decreto n. 67 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: FIBROS, nelle forme e confezioni: «600» astuccio contenente 20 compresse per uso orale da mg 600 e 900 astuccio contenente 20 compresse per uso orale da mg 900, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Officina farmaceutica Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«900» 20 compresse per uso orale da 900 mg;

A.I.C. n. 033282029 (in base 10), 0ZRPZF (in base 32);

classe «A nota - 14» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 20 maggio 1998, con la quale la ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo gemfibrozil non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«600» 20 compresse per uso orale da 600 mg;

A.I.C. n. 033282017 (in base 10), 0ZRPZ1 (in base 32);

classe «A nota - 14» il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 20 maggio 1998, con la quale la ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo gemfibrozil non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa da 900 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 900;

eccipienti: cellulosa microcristallina idrossipropilcellulosa - amido di mais - silice precipitata - magnesio stearato - polisorbato 80 - titanio biossido - polietilenglicole 4000 - talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: Gemfibrozil mg 600;

eccipienti: cellulosa microcristallina - idrossipropilcellulosa - amido di mais - silice precipitata magnesio stearato - polisorbato 80 - titanio biossido - polietilenglicole 4000 - talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2907

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto G n. 106 del 30 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SUCRALFATO, nelle forme e confezioni: astuccio di 40 compresse masticabili da 1 g, 30 bustine di granulato per sospensione orale da 1 g, 30 bustine di granulato per sospensione orale da 2 g.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73 - 18038 Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 00829030089.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse è effettuato dalla società E-Pharma Trento S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Provina, 2, Ravina di Trento (Trento); la produzione, il controllo ed il confezionamento delle bustine è effettuato dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. presso lo stabilimento sito in via della Pace, 25/a, San Prospero s/S (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio di 40 compresse masticabili da 1 g;

A.I.C. n. 032885016/G (in base 10), 0ZCL8S (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

30 bustine di granulato per sospensione orale da 1 g;

A.I.C. n. 032885028/G (in base 10), 0ZCL94 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

30 bustine di granulato per sospensione orale da 2 g;

A.I.C. n. 032885030/G (in base 10), 0ZCL96 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

compresse masticabili da 1 g: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo, magnesio stearato, aroma menta, silice colloidale, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

bustine di granulato per sospensione orale da 1 g: una bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: saccarosio, carbossimetilcellulosa, aroma panna, lecitina, silice precipitata, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

bustine di granulato per sospensione orale da 2 g: ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: saccarosio, carbossimetilcellulosa, aroma panna, lecitina, silice precipitata, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2908

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica»

Estratto decreto G n. 109 del 30 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune EPARINA CALCICA, nella forma e confezione: 10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo da 0,2 ml.

Titolare A.I.C.: società Abiogen Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Antonio n. 61, codice fiscale n. 05200381001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo da 0,2 ml;

A.I.C. n. 029540010/G (in base 10), 0W5HPB (in base 32);

classe: «A»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala da 0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2909

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alkeran»

Estratto decreto n. 110 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ALKERAN, anche nella confezione: 1 flacone da 50 mg di polvere liofilizzata sterile con flacone solvente da 10 mg per uso endovenoso ed intrarterioso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD, con sede in Londra (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione può essere effettuata dalla società Glaxo Wellcome Operations, nello stabilimento sito in Temple Hill - Dartford - Kent - Gran Bretagna; il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Glaxo Wellcome Operations, nello stabilimento sito in Temple Hill - Dartford - Kent - Gran Bretagna, sia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2, sia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada Asolana, 68.

Il controllo può essere effettuato sia dalla società Glaxo Wellcome Operations, nello stabilimento sito in Temple Hill - Dartford - Kent - Gran Bretagna, sia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2, sia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada Asolana, 68.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

1 flacone da 50 mg di polvere liofilizzata sterile con flacone solvente da 10 ml per uso endovenoso ed intrarterioso;

A.I.C. n. 021250028 (in base 10), 0N8HZD (in base 32);

classe «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 25 febbraio 1999, con la quale la ditta Glaxo Wellcome S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo melfalan, gode di tutela brevettuale.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: 50 mg di melfalan sterile anidro (come cloridrato);

eccipienti: acido cloridrico - povidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone solvente contiene:

eccipienti: glicole propilenico - sodio citrato - etanolo - acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Alkeran» soluzione iniettabile, somministrato per perfusione arteriosa regionale, è indicato nel trattamento di: melanoma maligno localizzato delle estremità; sarcoma dei tessuti molli localizzato delle estremità;

«Alkeran» soluzione iniettabile, al dosaggio convenzionale per via endovenosa, può essere usato nel trattamento di:

mieloma multiplo: «Alkeran» soluzione iniettabile, da solo o in associazione con altri farmaci citotossici, è efficace quanto la formulazione orale nel trattamento del mieloma multiplo;

carcinoma ovarico avanzato: «Alkeran» soluzione iniettabile, somministrato da solo o in associazione con altri farmaci citotossici, dà luogo ad una risposta diretta in circa il 50% dei pazienti con adenocarcinoma ovarico avanzato;

«Alkeran» soluzione iniettabile, ad alto dosaggio per via endovenosa, può essere usato nel trattamento di:

mieloma multiplo: remissioni complete sono state raggiunte fino al 50% dei pazienti ai quali era stato somministrato «Alkeran» soluzione iniettabile ad alte dosi, con o senza trapianto di midollo osseo autologo, sia come trattamento di prima linea che per consolidare una risposta alla chemioterapia convenzionale;

neuroblastoma avanzato nell'infanzia: «Alkeran» soluzione iniettabile ad alte dosi con trapianto di midollo osseo autologo è stato impiegato, sia da solo che associato alla radioterapia e/o altri farmaci citotossici, per consolidare la risposta al trattamento convenzionale. In uno studio prospettico randomizzato i pazienti trattati con «Alke-

ran» soluzione iniettabile, rispetto a quelli non trattati, hanno dimostrato un aumento significativo di durata della sopravvivenza libera dalla malattia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2910

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal Di Te Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 111 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ANATOXAL DI TE BERNA, nelle forme e confezioni: «bambini» 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e «bambini» 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«bambini» 10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255083 (in base 10), 05YWHC (in base 32);

classe: «C»;

«bambini» 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255071 (in base 10), 05YWGZ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: anatossina difterica almeno 30 U.I., anatossina tetanica almeno 40 U.I., purificate ed adsorbite;

eccipienti: fosfato di alluminio, cloruro di sodio, sodio etilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione combinata contro difterite e tetano nel bambino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2911

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siero contro la gangrena gassosa Berna».

Estratto decreto N.C.R. n. 112 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSOSA BERNA, nella forma e confezione: 10 flaconi di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 10 ml = 25.000 U.I., (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconi di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 10 ml = 25.000 U.I.;

A.I.C. n. 005750029 (in base 10), 05HH8F (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di siero contro la gangrena Berna contiene:

principio attivo: globulina immune dal cavallo:

anti-clostridium perfingens 1.000 U.I.;

anti-clostridium septicum 500 U.I;

anti-clostridium novyi 1.000 U.I;

eccipienti: fenolo, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi della gangrena gassosa, in caso di gravi ferite lacere, devitalizzate e contaminate da materiale infetto. Terapia della grangrena gassosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal Di Te Per Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 113 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ANATOXAL DI TE PER BERNA, nelle forme e confezioni: 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006401057 (in base 10), 063C11 (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006401044 (in base 10), 063C0N (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: anatossina difterica almeno 30 U.I., anatossina tetanica almeno 60 U.I. (test su topo), bordetella pertussis inattivata almeno 4 U.I., purificate ed adsorbite;

eccipienti: fosfato di alluminio, cloruro di sodio, sodio etilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2913

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetatox Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 114 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale TETATOX BERNA, nelle forme e confezioni: 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110030 (in base 10), 0L764G (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110042 (in base 10), 0L764U (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: anatossina tetanica almeno 40 U.I., purificata ed adsorbita;

eccipienti: fosfato di alluminio, cloruro di sodio, sodio etilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro il tetano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2914

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal Di Te Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 115 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ANATOXAL DI TE BERNA, nelle forme e confezioni: «adulti» 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e «adulti» 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«adulti» 10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255095 (in base 10), 05YWHR (in base 32);

classe: «C»;

«adulti» 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255107 (in base 10), 05YWJ3 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: anatossina difterica almeno 4 U.I., anatossina tetanica almeno 40 U.I., purificate ed adsorbite;

eccipienti: fosfato di alluminio, cloruro di sodio, sodio etilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione combinata contro difterite e tetano nell'adulto e nel bambino di oltre 6 anni di età.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2915

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 116 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale EPAXAL BERNA, nelle forme e confezioni: 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 033024047 (in base 10), 0ZHU1H (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 033024035 (in base 10), 0ZHU13 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: antigene virale dell'epatite A inattivato (ceppo RG-SB) almeno 500 unità - RIA;

eccipienti: emoagglutinina del virus influenzale, fosfolipidi, cloruro di sodio, sodioetilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'epatite A nell'adulto e nel bambino di oltre 5 anni di età.

L'«Epaxal Berna» è indicato per le persone esposte al virus dell'epatite A ed in particolare per:

1) i soggetti che vivono in regioni con basso e medio rischio di epatite A:

viaggiatori diretti in zone endemiche;

persone che lavorano in Paesi in via di sviluppo;

addetti alle missioni o corpi ausiliari, militari;

personale medico ed infermieristico;

persone che lavorano nelle cliniche, nei day-hospitals, centri di cura, a stretto contatto con pazienti affetti da epatite A o con oggetti contaminati;

persone che vivono a stretto contatto con pazienti con epatite A;

soggetti che cambiano spesso il partner sessuale;

pazienti in cui l'epatite A potrebbe avere un decorso particolarmente grave, per es. gli immunodeficienti;

tossicodipendenti e personale socio-sanitario addetto alla loro assistenza;

personale a stretto contatto coi profughi e richiedenti asilo;

addetti alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti alimentari;

addetti a lavori di costruzione sotterranei ed agli impianti di depurazione;

2) soggetti che vivono in zone ad alto rischio di epatite A: tutte le persone suscettibili di contrarre l'epatite A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2917

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal Berna»

Estratto decreto N.C.R. n. 117 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale INFLEXAL BERNA, nelle forme e confezioni: 10 siringhe preriempite sterili di soluzione per via intramuscolare da 0,5 ml e 10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 siringhe preriempite sterili di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 012836286 (in base 10), 0D7RFY (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 0,5 ml;

A.I.C. n. 012836298 (in base 10), 0D7RGB (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus integri preparati dai ceppi stabilite annualmente dall'OMSE e dal Ministero della sanità:

A/Sidney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: IVR-108), 45 mcg emoagglutinina virale;

A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127), 45 mcg emoagglutinina virale;

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/7/94), 45 mcg emoagglutinina virale;

eccipienti: sodio etilmercuriotiosalicilato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2916

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax Polio orale»

Estratto decreto N.C.R. n. 118 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale, IMOVAX POLIO ORALE vaccino antipolio orale trivalente vivo attenuato coltivato su cellule Vero), nella forma e confezione: un flacone monodose di soluzione orale 0,5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in 8, Rue Jonas Salk, Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pasteur Merieux MSD S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Villa Troili, 56 - Roma, codice fiscale n. 05991060582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Pasteur Merieux Serums & Vaccins, nello stabilimento sito in Parc Industrielle D'Incarville, Val de Reuil, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flacone monodose di soluzione orale da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029183023 (in base 10), 0VUM1H (in base 32);

classe «C».

Composizione: una dose vaccinante contiene:

principi attivi: virus poliomielitico tipo 1 non meno di 300.000 DICT 50, virus poliomielitico tipo 2 non meno di 100.000 DICT 50; virus poliomielitico tipo 3 non meno di 300.000 DICT 50;

eccipienti: albumina umana 5 mg, rosso di fenolo q.b. per la colorazione, soluzione molare di cloruro di magnesio q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della poliomielite.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoclopramide Cloridrato»

Estratto decreto G n. 119 del 30 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO, nella forma e confezione: 5 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso da 10 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Società Biologici Italia Laboratoriese r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso da 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 034142012/G (in base 10), 10KXTW (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiale da 2 ml contiene:

principio attivo: Metoclopramide cloridrato monoidrato pari a Metoclopramide cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato diidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Medicina generale:

disturbi gastrici da medicamenti come antimitotici, antibiotici, chemioterapici (PAS, etionamide in particolare), digitalici, morfina e codeina, ecc.;

vomito da stati acidosici ed iperazotemici;

cefalee digestive, cefalee e disturbi digestivi del periodo mestruale;

disturbi digestivi psicosomatici in soggetti ansiosi, in surmenage, ecc.

Gastroenterologia:

gastriti, sindromi dispeptico-entero-colitiche, coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali;

spasmi del piloro, disturbi da ptosi gastrica;

discinesie e calcolosi biliari, disturbi digestivi nei cirrotici;

postumi di colecistectomia e gastrectomia.

Chirurgia e anestesiologia:

nausee e vomiti da anestetici o post-operatori.

Radiologia:

manifestazioni gastriche del mal da raggi e della cobaltoterapia;

nella esplorazione radiologica funzionale dell'apparato digerente.

Pediatria:

nausea e vomito in generale;

intolleranza gastrica ai medicamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2918

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminovenos N-Pediatrico»

Estratto decreto A.I.C. n. 120 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale AMINOVENOS N-PEDIATRICO, nelle forme e confezioni:

«6%» flacone di soluzione per infusione da 100 ml, «6%» flacone di soluzione per infusione da 250 ml, «10%» flacone di soluzione per infusione da 100 ml e «10%» flacone di soluzione per infusione da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Ag, Bad Homburg (Germania), rappresentata in Italia dalla S.I.F.R.A. Società Italiana Farmaceutici Ravizza p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43, codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da Fresenius Pharma Austria GmbH nello stabilimento sito in Graz (Austria), Hafnerstrasse 36.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate da: Fresenius Ag nello stabilimento sito in Bad Homburg v.d.H (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6%» flacone di soluzione per infusione da 100 ml;

A.I.C. n. 028043014 (in base 10), 0URTS6 (in base 32);

classe: «C».

«6%» flacone di soluzione per infusione da 250 ml;

A.I.C. n. 028043026 (in base 10), 0URTSL (in base 32);

classe: «C».

«10%» flacone di soluzione per infusione da 100 ml;

A.I.C. n. 028043038 (in base 10), 0URTSY (in base 32);

classe: «C».

«10%» flacone di soluzione per infusione da 250 ml;

A.I.C. n. 028043040 (in base 10), 0URTTO (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Aminovenos n-pediatrico» 6% (1000 ml di soluzione contengono):

principi attivi: L-isoleucina 3,84 g, L-leucina 6,45 g, L-lisina monoacetato 5,994 g (=L-lisina 4,25 g), L-metionina 2,58 g, L-fenilalanina 2,74 g, L-treonina 3,09 g, L-triptofano 1,10 g, L-valina 4,25 g, L-arginina 3,84 g, L-istidina 2,48 g, Glicina 2,48 g, L-alanina 4,30 g, L-prolina 9,71 g, L-serina 5,42 g, N-acetil-L-tirosina 4,05 (=L-tirosina 3,29 g), N-acetil-L-cisteina 0,5178 g (=L-cisteina 0,38 g), acido L-malico 0,75 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Aminovenos n-pediatrico» 10% (1000 ml di soluzione contengono):

principi attivi: L-isoleucina 6,40 g, L-leucina 10,75 g, L-lisina monoacetato 10,00 g (=L-lisina 7,09 g), L-metionina 4,62 g, L-fenilalanina 4,57 g, L-treonina 5,15 g, L-triptofano 1,83 g, L-valina 7,09 g, L-arginina 6,40 g, L-istidina 4,14 g, Glicina 4,14 g, L-alanina 7,16 g, L-prolina 16,19 g, L-serina 9,03 g, N-acetil-L-tirosina 6,76 (=L-tirosina 5,49 g), N-acetil-L-cisteina 0,5178 g (=L-cisteina 0,38 g), acido L-malico 1,50 g.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale parziale in prematuri, lattanti, bambini ed adolescenti tramite l'apporto di componenti proteici ed acqua.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozex»

Estratto decreto N.C.R. n. 122 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ROZEX, nella forma e confezione: «crema» tubetto da 30 g di crema per uso dermatologico.

Titolare A.I.C.: Società Galderma Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata n. 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da Laboratoires Galderma nello stabilimento sito in Alby-sur-Chéran, Zone d'Activités de Montdésir (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«crema» tubetto da 30 g di crema per uso dermatologico;

A.I.C. n. 028809034 (in base 10), 0VH5UB (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni 100 g di crema contengono:

principio attivo: metronidazolo 0,75 g;

eccipienti: cere emulsionate, sorbitolo non cristallizzato al 70%, glicerolo, isopropilpalmitato, benzil alcool, acido lattico e/o idrossido di sodio per aggiustare il pH, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Rozex» è indicato nel trattamento topico della rosacea nelle sue manifestazioni eritematose e papulo-pustolose.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cal-car»

Estratto decreto A.I.C. n. 123 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale CAL-CAR, nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti da 1 g per uso orale.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Lisbona, 23 Roma, codice fiscale n. 10717650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Provina, 2, Ravina di Trento (Trento).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti da 1 g per uso orale;

A.I.C. n. 033377019 (in base 10), 0ZULRV (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che la specialità medicinale di cui all'oggetto non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato g 2,500 (equivalente a calcio g 1,000);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio (MK 500), giallo arancio S (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2922

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unical»

Estratto decreto A.I.C. n. 124 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale UNICAL, nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01135800769.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033485018 (in base 10), 0ZXW6U (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato non gode di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2923

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalcium»

Estratto decreto A.I.C. n. 125 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale BIOCALCIUM, nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri;

A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033468012 (in base 10), 0ZXCMD (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato, non gode di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa effervescente da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2924

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calciodie»

Estratto decreto A.I.C. n. 126 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale CALCIODIE, nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01135800769.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033373010 (in base 10), 0ZUGUL (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato non gode di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2925

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Temgesic»

Estratto decreto N.C.R. n. 127 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale TEMGESIC, nella forma e confezione: 10 compresse sublinguali da 0,4 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Reckitt & Colman Limited, Dansom Lane (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 04843650153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Hull (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse sublinguali da 0,4 mg;

A.I.C. n. 025215031 (in base 10), 0S1J1R (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: buprenorfina cloridrato 0,432 mg (pari a 0,4 di buprenorfina base);

eccipienti: lattosio, amido di mais, mannitolo, polivinilpirrolidone, acido citrico anidro, sodio citrato anidro, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore acuto e cronico di intensità medio-elevata di diversa origine e tipo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2926

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abecorex»

Estratto decreto A.I.C. n. 129 del 30 marzo 1999

Specialita medicinale: ABECOREX nella forma e confezione: «28 compresse rivestite da 200 mg», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite da 200 mg;

A.I.C. n. 027312014 (in base 10), 0U1HWG (in base 32);

Classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 14 dicembre 1998, con la quale la ditta Astra Farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo «Celiprololo» gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa rivestita da 200 mg contiene:

principio attivo: celiprololo cloridrato mg 200;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetil cellulosa sodica reticolata, magnesio stearato, idrossipropil metilcellulosa, polietilene glicole, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2927

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mica»

Estratto decreto A.I.C. n. 130 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: MICA nelle forme e confezioni: «5000» 10 fiale siringa 5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «12500» 10 fiale siringa 12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «20000» 10 fiale siringa 20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l con sede legale, domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) codice fiscale n. 01135800769.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Società Crinos - Industria Farmacobiologica S.p.a. presso lo stabilimento sito in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale siringa 0,2 ml 5000 U.I.;

A.I.C. n. 033620016 (in base 10), 10201J (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale;

10 fiale siringa 0,5 ml 12500 U.I.;

A.I.C. n. 033620028 (in base 10), 10201W (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale;

10 fiale siringa 0,8 ml 20000 U.I.;

A.I.C. n. 033620030 (in base 10), 10201Y (in base 32);

Classe: «A - per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale.

Composizione:

una fiala siringa «5000» contiene:

principio attivo: eparina calcica (calcio legato 10%) 5000 U.I.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml;

una fiala siringa «12500» contiene:

principio attivo: eparina calcica (calcio legato 10%) 12500 U.I.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml;

una fiala siringa «20000» contiene:

principio attivo: eparina calcica (calcio legato 10%) 20000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,8 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2928

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citracal»

Estratto decreto A.I.C. n. 132 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: CITRICAL nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Salvatore Quasimodo, 136 - Roma, codice fiscale n. 05038691001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033486010 (in base 10), 0ZXX5U (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato, non gode di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa effervescente da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2929

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto decreto A.I.C. n. 133 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale TOPSTER, nelle forme e confezioni: 7 flaconi monodose prontouso di sospensione rettale da 60 ml + cannule rettali monouso e flacone pressurizzato da 35 ml di schiuma rettale, 14 dosi da 3 mg + 14 cannule rettali monouso.

Titolare A.I.C.: Società Valeas Industria Chimica e Farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, codice fiscale n. 04874990155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

Per la forma farmaceutica e confezione:

7 flaconi monodose prontouso di sospensione rettale da 60 ml + cannule rettali monouso:

dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10.

Per la forma farmaceutica e confezione:

flacone pressurizzato da 35 ml di schiuma rettale, 14 dosi da 3 mg + 14 cannule rettali monouso:

società Aerosol service italiana r.l. nello stabilimento sito in Valmadrera (Lecco) via del Maglio n. 6.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

7 flaconi monodose prontouso di sospensione rettale da 60 ml + cannule rettali monouso;

A.I.C. n. 031115037 (in base 10), 0XPKSX (in base 32);

Classe «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerando che il principio attivo beclometasone dipropionato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Flacone pressurizzato da 35 ml di schiuma rettale, 14 dosi da 3 mg + 14 cannule rettali monouso;

A.I.C. n. 031115013 (in base 10) 0XPKS5 (in base 32);

Classe: «A».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerando che il principio attivo beclometasone dipropionato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un flacone sospensione rettale contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 3 mg;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, carbossimetilcellulosa sodica, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone schiuma rettale contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 42 mg;

eccipienti: cetostearilpoliossietilenesteri del sorbitano, polisorbato 20, glicole propilenico, gliceridi di acidi grassi poliossietilenati, metile p-idrossibenzoato, sodio propile p-idrossibenzoato, sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico, isobutano, propano, butano, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico della colite e della proctosigmoidite ulcerosa in fase di primo attacco o di riacutizzazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecasolv»

Estratto decreto n. 5 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8, 20020 Lainate, Milano, codice fiscale n. 00795960152.

Specialità ECASOLV:

10 fiale 0,5 ml 12.500 UI + 10 siringhe, A.I.C. n. 024939112;

10 fiale 5000 UI, 0,2 ml, A.I.C. n. 024939124;

10 fiale siringa 0,2 ml 5000 UI, A.I.C. n. 024939136;

10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI, A.I.C. n. 024939148,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 3, 51100 Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venactone»

Estratto decreto n. 6 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8, 20020 Lainate, Milano, codice fiscale n. 00795960152.

Specialità VENACTONE:

1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv, A.I.C. n. 023644026,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 3, 51100 Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampotrix»

Estratto decreto n. 89 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Leben's S.r.l., con sede in via Rovigo, 1, 00161 Roma, codice fiscale n. 03698131004.

Specialità LAMPOTRIX:

8 capsule 500 mg, A.I.C. n. 025792019;

1 flac. granulato sospensione 100 ml, A.I.C. n. 025792021,

è ora trasferita alla società: Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia, Potenza, codice fiscale n. 01135800769.

Produzione, controllo e confezionamento: Francia farmaceutici S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «PG 2001»

Estratto decreto n. 87 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, codice fiscale n. 05269321005.

Specialità PG 2001:

14 capsule 100 mg, A.I.C. n. 029211012,

è ora trasferita alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - 20149 Milano, codice fiscale n. 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ridaura»

Estratto decreto n. 93 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, Milano, codice fiscale n. 03524320151.

Specialità RIDAURA:

30 compresse rivestite 3 mg, A.I.C. n. 025189010,

è ora trasferita alla società Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate, Milano, codice fiscale n. 04754860155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procef»

Estratto decreto n. 97 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta, Latina, codice fiscale n. 00082130592.

Specialità PROCEF:

12 compresse 250 mg, A.I.C. n. 028697011;

6 compresse 500 mg, A.I.C. n. 028697023;

polvere sospensione OS 125 mg/5 ml, A.I.C. n. 028697035;

polvere sospensione OS 250 mg/5 ml, A.I.C. n. 028697047,

è ora trasferita alla società Dompé S.p.a., con sede in via Campo di Pile s.n. - 67100 L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diadar»

Estratto decreto n. 100 del 30 marzo 1999

La specialità medicinale di seguito indicata fino ad ora intestata alla società Laboratori Prophin S.r.l., con sede in via Lambro, 36 - 20090 Opera (Milano), codice fiscale n. 08784790159.

Specialità medicinale DIADAR:

30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025642036,

è ora trasferita alla società Prophinpharma S.p.a., con sede in via Lambro, 36 - 20090 Opera (Milano), codice fiscale n. 00867740151.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via S. Antonio, 61, Pisa.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasalemed»

Estratto decreto n. 101 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, Milano, codice fiscale n. 05085580156.

Specialità NASALEMED:

flacone nebulizzatore 15 ml, A.I.C. n. 018368035,

è ora trasferita alla società Montefarmaco OTC S.p.a., con sede in via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 12305380151.

Produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7 - Pero, Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Goladin»

Estratto decreto n. 102 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio Farmaceutico dott. Giovanardi, con sede in via Sapeto, 28 - 16132 Genova, codice fiscale n. GVNBNT34S29F205J.

Specialità GOLADIN:

astuccio 24 pastiglie, A.I.C. n. 032873010,

è ora trasferita alla società Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8 - 20100 Milano, codice fiscale n. 03428610152.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione il controllo ed il confezionamento del prodotto finito vengono effettuati dall'officina Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano), mentre i controlli microbiologici sono affidati all'officina farmaceutica Biolab S.p.a. con sede in via Bruno Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ortodermina»

Estratto decreto n. 103 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, n. 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Specialità ORTODERMINA:

A.I.C. n. 005556016, pomata 50 g 5%,

è ora trasferita alla società Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8 - 20100 Milano, codice fiscale n. 03428610152.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo e il confezionamento del prodotto finito vengono effettuati dall'officina Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano), mentre i controlli microbiologici sono affidati all'officina farmaceutica Biolab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi, 2, Vimodrone (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortidro»

Estratto decreto n. 104 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, n. 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Specialità CORTIDRO:

A.I.C. n. 010318032, pomata dermatolog. 0,5%, 20 g,

è ora trasferita alla società Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8 - 20100 Milano, codice fiscale n. 03428610152.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo e il confezionamento del prodotto finito vengono effettuati dall'officina Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano), mentre i controlli microbiologici sono affidati all'officina farmaceutica Biolab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi, 2, Vimodrone (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonocalcin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 200 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale TONOCALCIN.

Società Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Variazione di A.I.C.: nuova confezione - in sostituzione nuova confezione - modifica condizionamento primario.

Ad integrazione della presa d'atto n. F.800/AIC/9516 emanata dallo scrivente ufficio in data 20 agosto 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni n. 229 del 1° ottobre 1997, si conferma l'autorizzazione alla sostituzione delle confezioni della specialità medicinale sopraindicata e più precisamente:

da:

5 fiale-siringa 50 U.I. - A.I.C. n. 025857071;

5 fiale-siringa 100 U.I. - A.I.C. n. 025857083;

a:

5 fiale 50 u.i. - A.I.C. n. 025857172 (in base 10), 0SP34N (in base 32);

5 fiale 100 u.i. - A.I.C. n. 025857184 (in base 10), 0SP350 (in base 32).

I lotti delle confezioni già precedentemente autorizzati e contraddistinti con i vecchi numeri di A.I.C. (A.I.C. n. 025857071 e A.I.C. n. 025857083) possono essere mantenuti in commercio fino all'esaurimento scorte.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della sanità, dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialità medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d),* del decreto legislativo n. 178/1991 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rapicort»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 203 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale RAPICORT:

1 f. liof. 100 mg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 026800033.

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a, via Lungo L'Ema, 7 - località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: sodio fosfato bibasico 12H20 26mg - sodio fosfato anidro (eliminato) - sodio cloruro 4 mg - esteri acido p-idrossibenzoico 1 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Rosa»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 204 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale TANTUM ROSA:

crema ginec. 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 023399064.

Società Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: poliossietilenglicole palmitostearato eliminato, gliceridi oleici poliossietilenati eliminati, glicole propilenico g 8, trigliceridi neutri saturi g 2,500, cetomacrogol 1000 g 2, idrossietilcellulosa g 1,800, sodio citrato biidrato g 0,450, acido citrico monoidrato g 0,070 acido benzoico g 0,200, acqua depurata q.b. a g 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Askid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 206 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale ASKID:

30 bust. granulato ril prol 50 mg - A.I.C. n. 027576014;

30 bust. granulato ril prol 100 mg - A.I.C. n. 027576026;

30 bust. granulato ril prol 200 mg - A.I.C. n. 027576038;

30 bust. granulato ril prol 300 mg - A.I.C. n. 027576040.

Società Eli Lilly Italia S.p.a, via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per la confezione da 50 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: teofillina 50,0 mg, etilcellulosa 7,1 mg, sodio docusato 1,1 mg, povidone 21,6 mg, talco 24,4 mg, diossido di silicio 0,1 mg, lattosio 61,9 mg, saccarosio 2204,3 mg, gomma polisaccaride 121,9 mg, aroma albicocca 7,6 mg;

per la confezione da 100 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: teofillina 100,0 mg, etilcellulosa 14,3 mg, sodio docusato 1,1 mg, povidone 20,7 mg, talco 24,4 mg, diossido di silicio 0,1 mg, lattosio 60,5 mg, saccarosio 2150,8 mg, gomma polisaccaride 120,6 mg, aroma albicocca 7,5 mg;

per la confezione da 200 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: teofillina 200,0 mg, etilcellulosa 28,6 mg, sodio docusato 1,1 mg, povidone 19,8 mg, talco 27,9 mg, diossido di silicio 0,1 mg, lattosio 57,5 mg, saccarosio 2043,3 mg, gomma polisaccaride 114,6 mg, aroma albicocca 7,1 mg;

per la confezione da 300 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: teofillina 300,0 mg, etilcellulosa 42,9 mg, sodio docusato 1,1 mg, povidone 18,9 mg, talco 31,4 mg, diossido di silicio 0,2 mg, lattosio 54,5 mg, saccarosio 1935,6 mg, gomma polisaccaride 108,7 mg, aroma albicocca 6,7 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gyno Canesten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 208 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale GYNO CANESTEN:

12 tavolette vaginali 100 mg - A.I.C. n. 025833029.

Società Bayer AG, Leverkusen (Germania).

Rappresentante per l'Italia Bayer S.p.a., viale Certosa, 130, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 0,670 - 0,662 g - amido di mais 0,050 g - magnesio stearato 0,017 g - 0,025 g - silice colloidale anidra 0,008 g - acido adipico (eliminato) - sodio bicarbonato (eliminato) - acido stearico (eliminato) - polisorbato 80 (eliminato) - calcio lattato pentaidrato 0,006 g - crospovidone 0,035 g - acido lattico 0,014 g - metilidrossipropilcellulosa 0,005 g - cellulosa microcristallina 0,595 g.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kastel-Med»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 209 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale KASTEL-MED:

soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 032771014;

soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032771026;

soluzione flacone 1000 ml - A.I.C. n. 032771038;

soluzione tanica 5 lt - A.I.C. n. 032771040;

soluzione tanica 10 lt - A.I.C. n. 032771053.

Società Marin Laboratori S.r.l., via Della Pace, 38 - 31041 Cornuda (Treviso).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Principio attivo invariato.

Eccipienti: sodio cloruro g 18,00 - sodio tetraborato decaidrato mg 35,00 - sodio idrato mg 35,00 - acqua depurata sterile q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluilast»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 210 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale FLUILAST:

30 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 029407018.

Società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg, lattosio 115 mg, idrossipropilcellulosa 28 mg, sodio croscaramellose 22 mg, talco 10 mg, magnesio stearato 5 mg.

Eccipienti della filmatura: copolimeri metacrilici eliminati, idrossipropilcellulosa 8 mg, polietilenglicole 6000 1,5 mg, talco 2,5 mg, titanio biossido 1 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reloxyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 211 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale RELOXYL:

gel idroal. tubo 30 g 5% - A.I.C. n. 032129013;

gel idroal. tubo 30 g 10% - A.I.C. n. 032129025.

Società R.D.C. Ricerche Dermo Cosmetiche S.r.l., via Giuseppe Armellini, 37 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: carbossipolimetilene g 1,00, POE lauriletere 23 OE g 6,00, glicole propilenico g 2,00, alcool etilico 95° g 12,60, sodio idrato g 0,125, acqua depurata q.b. a g 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinofrenal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 215 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: RINOFRENAL:

flacone nebulizzatore 15 ml - A.I.C. n. 023754043.

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539/1992 del 30 dicembre 1992).

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kastel-Med»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 216 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: KASTEL-MED:

soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 032771014;

soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032771026;

soluzione flacone 1000 ml - A.I.C. n. 032771038;

soluzione tanica 5 lt - A.I.C. n. 032771040;

soluzione tanica 10 lt - A.I.C. n. 032771053.

Società Marin laboratori S.r.l., via della Pace, 38 - 31041 Cornuda (Treviso).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da trentasei a trenta mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a trenta mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trenta mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A2953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 219 del 1º aprile 1999

Specialità medicinale: DEPAKIN:

40 compresse 200 mg - A.I.C. n. 022483010;

40 compresse 500 mg - A.I.C. n. 022483022.

Società Sanofi Winthrop 32-34 Rue Marbeuf - 75008 Parigi - Francia.

Oggetto: revoca del provvedimento n. 60 del 28 gennaio 1999 di modifica eccipienti.

Il provvedimento n. 60 del 28 gennaio 1999 di modifica eccipienti della specialità medicinale indicata in oggetto, comparso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999 è revocato su richiesta della stessa società titolare.

99A2954

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 221 del 1º aprile 1999

Specialità medicinale: FORMISTIN.

Società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia n. 26 - 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Formistin" 20 compresse rivestite 10 mg, A.I.C. n. 027329010 e "Formistin" 20 ml gocce 10 mg/ml, A.I.C. n. 027329022 prodotti anteriormente al 14 ottobre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 448 del 30 settembre 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 12 aprile 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2955

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dissenten»

Con decreto n. 805/R.M.37/D310 del 13 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

«DISSENTEN»:

sciroppo 150 ml 0,02% - A.I.C. n. 023694 045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta società Prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3062

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricandil»

Con decreto n. 805/R.M.37/D311 del 13 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

«TRICANDIL»:

granulato per sospensione orale 5 g - A.I.C. n. 023083 025;

15 tavolette vag - A.I.C. n. 023083 037;

crema 15 g - A.I.C. n. 023083 052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta società Prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3061

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spaciclina»

Con decreto n. 805/R.M.37/D312 del 13 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

«SPACICLINA»:

8 capsule 250 mg - A.I.C. n. 012010 017;

16 compresse filmate - A.I.C. n. 012010 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta società Prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3060

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glu Phos»

Con decreto n. 805/R.M.37/313 del 13 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

«GLU PHOS»:
im iv 10 fiale 5 ml, A.I.C. n. 009848 033;
glucosio flebo 500 ml, A.I.C. n. 009848 072.

È consentito lo smaltimento delle scorte fino alla scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto limitatamente alla confezione im iv 10 fiale 5 ml, A.I.C. n. 009848 033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta società Prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3059

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxo B12»

Con decreto n. 805/R.M.37/314 del 13 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

«AUXO B12»:
20 capsule 1 mg, A.I.C. n. 021803 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta società Prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A3058

Modificazioni allo statuto sociale della fondazione «Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino», in Busto Arsizio.

Per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si riassume, di seguito, il decreto ministeriale indicato in oggetto:

«Con decreto ministeriale 17 marzo 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della fondazione «Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino», con sede in Busto Arsizio, composto di 19 articoli, debitamente vistato.

A seguito di dette modificazioni, l'Ente medesimo assume la denominazione di «Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale».

99A2897

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione di istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreti ministeriali 26 febbraio 1999 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, le seguenti istituzioni scolastiche:

The new school - Roma;
Amman baccalaureate school - Sweileh (Giordania);
International school of Geneva - Ginevra;
Markham college - Lima;
The international school of Beijing;
American international school of Budapest;
Cairo american college - Cairo;
St. Dominic's international school - Outeiro (Portogallo);
The Mahindra united world college of India - Pune;
American community schools of Athens;
Washington international school - Washington.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* di detti decreti che ne costituiscono parte integrante.

99A2898

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mido '99 - Mostra internazionale di ottica, ptometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dal 7 maggio 1999 al 10 maggio 1999.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «2° Salone internazionale della demolizione edilizia e dei lavori speciali» che avrà luogo a Genova dal 6 maggio 1999 al 9 maggio 1999.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «11° Salone della manutenzione, recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edile» che avrà luogo a Genova dal 6 maggio 1999 al 9 maggio 1999.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Zoomark international - 8° Salone internazionale dei prodotti e attrezzature per animali da compagnia» che avrà luogo a Milano dal 6 maggio 1999 al 9 maggio 1999.

99A2902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 25570 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. Calabria calcestruzzi, con sede in Cosenza, unità di Castiglione Cosentino (Cosenza).

Con decreto ministeriale n. 25574 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 26 luglio 1999, della ditta S.p.a. Amiderie italiane, con sede in Napoli, unità di Napoli e Nusco (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 25705 del 3 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1998 al 2 agosto 1999, della ditta Di Nicola Gennaro & figli, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti).

Con decreto ministeriale n. 25706 del 3 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.p.a. T.E.Li. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma, unità di Capezzano Pianore (Lucca), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona.

Con decreto ministeriale n. 25707 del 3 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. IMET, con sede in Perugia, unità di Ciampino (Roma).

Con decreto ministeriale n. 25708 del 3 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 ottobre 1999, della ditta S.p.a. BYBLOS, con sede in Ancona, unità di Ancona.

Con decreto ministeriale n. 25575 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli - loc. Recocce, (L'Aquila).

99A2827

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25567 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro).

Con decreto ministeriale n. 25569 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999, della ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurghiche avanzate, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 25573 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 marzo 1998 al 9 marzo 1999, della ditta S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari, unità di Bari, Milano e Roma.

99A2828

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 25608 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 19 marzo 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Rossano Calabro (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di ripotenziamento e adeguamento della centrale termoelettrica, per il periodo dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 19 settembre 1998 al 18 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 1999 al 18 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 1999 al 18 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 2000 al 18 giugno 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25609 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 31 luglio 1997, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Sanza e Caselle in Pittari (Salerno). Imprese impegnate nei lavori di completamento variante alle ss.ss. 18 e 517 dal km 19+300 della ss. 517 allo svincolo di Buonabitacolo (escluso) - II e III stralcio del IV tronco della variante, per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1999 al 30 ottobre 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25610 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 30 novembre 1992, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Petralia Soprana (Palermo). Imprese impegnate nel completamento infrastrutturale area mista della Madonnuzza, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1994 al 28 febbraio 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25611 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 1° settembre 1996, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella realizzazione dei «13.700 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie - titolo VIII - legge n. 219/1981», per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1998 al 30 novembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25612 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 14 gennaio 1998, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Agrigento. Imprese impegnate nella realizzazione del centro integrato servizi sociali 3 stralcio, zona industriale Aragona-Favara, per il periodo dal 14 gennaio 1998 al 13 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 luglio 1998 al 13 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 gennaio 2000 al 13 aprile 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25613 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, con decorrenza 30 novembre 1997, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Amorosi, Melizzano, Dugenta, Sant'Agata de' Goti (Benevento). Imprese impegnate nella costruzione strada a scorrimento veloce fondovalle Isclero, per il periodo dal 30 novembre 1997 al 29 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 maggio 1998 al 29 novembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1999 al 29 novembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1999 al 29 febbraio 2000 (limite massimo).

99A2829

Provvedimenti concernenti le esigenze di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25566 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena) e unità di Monteroni d'Arbia (Siena).

Con decreto ministeriale n. 25568 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco - enti centrali (Torino) e Orbassano, stabilimento e ufficio (Torino).

Con decreto ministeriale n. 25571 del 15 gennaio 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 2000, della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Vibo Valentia.

Con decreto ministeriale n. 25572 del 15 gennaio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1999, della ditta S.p.a. L.G. elettrodomestici, dal 4 dicembre 1997 Silia, con sede in Pignatario Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 25703 del 3 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accertate, relativamente al periodo dal 7 febbraio 1992 al 7 maggio 1992, le esigenze di ristrutturazione aziendale della ditta Trexenta S.p.a., con sede ed unità in Ortacesus - località Bangius (Cagliari).

Con decreto ministeriale n. 25704 del 3 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accertate, relativamente al periodo dal 16 gennaio 1995 al 29 aprile 1995, le esigenze di ristrutturazione aziendale della ditta Floramiata Sp.a., con sede, unità ed ufficio in Piancastagnaio - località Casa del Corto (Siena).

99A2830

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ge.M.», in Roma

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1999 il dott. Orazio Lauri è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ge.M.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 24 maggio 1983, in sostituzione del prof. Alberto Cavalieri, deceduto.

99A2980

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

Con deliberazione 21 gennaio 1999, n. 1, del presidente del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 7 del 17 febbraio 1999, è stato stabilito:

1) che non è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto evidenziato in premessa, per un periodo di 24 mesi:

a) il rilascio di nuove concessioni di piccole e grandi derivazioni e licenze per l'attingimento, per qualunque uso, di cui al regio decreto n. 1775/1933;

b) il rinnovo delle concessioni per le derivazioni esistenti, per qualunque uso, che potranno proseguire i prelievi attuali in regime di prorogatio;

2) che sono escluse da quanto indicato al precedente punto 1) le concessioni di derivazione di acqua per il consumo umano secondo la definizione contenuta all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988;

3) che è escluso, fino alla data del 30 settembre 2000, da quanto indicato al precedente punto 1), lettera *a)*, il rinnovo delle licenze per l'attingimento già rilasciate prima del 30 settembre 1998 con le seguenti prescrizioni:

che la portata concessa non dovrà superare il valore di 10 l/sec;

che dovranno essere installati strumenti idonei a limitare la portata a quella massima connessa e a misurare il quantitativo totale di acqua prelevata;

4) di notificare la presente delibera ai seguenti enti:

Ministero ambiente;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'industria;

Ministero delle politiche agricole;

regione Toscana;

regione Lazio;

ufficio speciale del genio civile del Tevere e agro romano;

provveditorato oo.pp. per la Toscana sezione operativa di Grosseto;

provveditorato oo.pp. per la Toscana sezione operativa di Viterbo;

ufficio del genio civile di Viterbo;

ufficio del genio civile di Grosseto;

provincia di Grosseto;

provincia di Viterbo;

comuni del Bacino.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente vincolante dall'avvenuta comunicazione ai soggetti interessati di cui al precedente punto 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge n. 398/1993 su richiamati.

99A2981

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.